

## XXX.

## TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1888

## Presidenza del Vice-Presidente TABARRINI.

**Sommario.** — *Seguito della discussione del progetto di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti d' arte e di antichità » rimasta all' art. 26 — Approvazione dei rimanenti articoli — Prendono parte alla discussione i senatori Calenda, Miraglia, Cambray-Digny, Costa, Barracco G., Auriti, Cavallini, Guerrieri-Gonzaga, Vitelleschi, relatore, ed il ministro dell' istruzione pubblica — Approvazione di un ordine del giorno proposto dal senatore Costa — Reiezione di un ordine del giorno proposto dall' Ufficio centrale.*

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

È presente il ministro della pubblica istruzione; più tardi interviene il ministro della guerra.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Il senatore Puccioni chiede un congedo di un mese, che gli viene accordato.

**Seguito della discussione del progetto di legge « Conservazione dei monumenti e degli oggetti d' arte e d' antichità » (N. 13).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti d' arte e d' antichità ».

Nella passata seduta la discussione fu condotta sino all' art. 26.

Prego uno dei signori senatori segretari di dar lettura di questo articolo.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

Art. 26.

Nella vendita dei terreni o degli edifici demaniali e in tutte le opere che si eseguono in suolo demaniale o pubblico sarà sempre riservata allo Stato la proprietà dei resti monumentali degli oggetti d' antichità o di arte che vi esistono, o vi si possano rinvenire.

La stessa disposizione è imposta alle provincie ed ai comuni nella vendita dei terreni e degli edifici che loro appartengono e nelle opere che si eseguono sul loro suolo, perchè sia loro riservata la proprietà dei resti monumentali e degli oggetti d' antichità o d' arte che vi esistono o vi si possano rinvenire.

**PRESIDENTE.** Ora leggo l'emendamento proposto dal senatore Calenda a quest' art. 26:

« Nella vendita dei terreni e degli edifici demaniali e in tutte le opere che si eseguono in suolo demaniale, s' intende sempre riservata allo Stato la proprietà dei resti monumentali e degli oggetti di antichità o di arte che vi esistono o vi si possano rinvenire.

« La stessa disposizione vale per le provincie e pei comuni, nelle vendite dei terreni e degli edifici che loro appartengono, e nelle opere che si eseguissero sul loro suolo ».

Questo è l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Calenda.

Egli ha la parola per svolgerlo.

Senatore CALENDÀ. Dalla lettura del mio emendamento fatta dall'onorevolissimo nostro presidente, il Senato ha potuto scorgere come esso non tocchi la sostanza della disposizione contenuta in quest'articolo, ma ne tocchi la forma, allo scopo di rendere più certo il concetto della legge e non vederne frustrata l'esecuzione. Si è voluto con quest'articolo assicurare allo Stato gli oggetti d'arte che per esso si scoprono nei suoli di proprietà pubblica, i quali avessero formato oggetto di compra-vendita od altra contrattazione con privati.

Cotesta disposizione apparentemente contrasta al diritto comune, pel quale si appartiene al proprietario del suolo tutto ciò che in esso si racchiude; ma non si può dire che contrasti alla giustizia, posto mente che degli oggetti d'arte, per avventura esistenti nel sottosuolo, non si è tenuto conto vendendo, nella determinazione del prezzo. Dunque, accettato il concetto che si possa provvedere alla conservazione a favore del patrimonio dello Stato degli oggetti d'arte che si rinvencono nei terreni di proprietà pubblica conceduti ai privati, ci resta ad usare tale una locuzione che tolga ogni equivoco, e rimova per la sua imperfezione il pericolo, che cotesti oggetti siano perduti pel patrimonio dello Stato.

A me sembra che l'art. 26, così com'è redatto dall'Ufficio centrale e dal ministro, non salvi cotal diritto dello Stato, non gli assicuri quel che non si è voluto sottrarre al patrimonio suo.

Le parole dell'articolo suonano così:

« Nella vendita dei terreni e degli edifici demaniali e in tutte le opere che si eseguiscono in suolo demaniale o pubblico sarà sempre riservata allo Stato la proprietà dei resti monumentali ».

La formula: *sarà sempre riservata*, è tale che accenna a un da farsi; e lo si può ben intendere nel senso che, nei contratti da stringere in cosiffatta materia, sia obbligo dei contraenti, e specialmente degli amministratori

pubblici, d'imporre la condizione che *sarà riservata* allo Stato la proprietà degli oggetti che si rinvencono. Sarà dunque una condizione da apporre nel contratto, condizione la quale potrebbe essere facilmente omessa da amministratori negligenti o malfidi; e, non apposta la proprietà degli oggetti che si rinvencono, sia pure un tesoro artistico, sarebbe irremissibilmente perduta per lo Stato.

E tanto più io mi persuado che questa sarebbe l'intelligenza da dare all'articolo così come oggi è redatto leggendo il comma secondo, che provvede al caso identico rispetto alle provincie e ai comuni.

Il comma secondo dice: « La stessa disposizione è imposta alle provincie ed ai comuni nella vendita dei terreni e degli edifici che loro appartengono, ecc. ».

Dunque la legge fa un obbligo agli amministratori di porre quella condizione nei contratti; obbligo che, come io diceva, potrebbe essere di leggieri violato, non voglio dire in malafede, ma spessissimo per negligenza.

Quindi a rendere incrollabile il diritto dello Stato, a impedire che negligenza o malizia privi lo Stato degli oggetti di arte che si possono rinvenire nel sottosuolo, conviene mutare la dizione. E credo che risponda interamente a questo che è stato il concetto dell'Ufficio centrale e del ministro la forma, in cui io vorrei redatto l'articolo; per la quale si viene ad operare per virtù di legge che respinge ogni prova contraria, quel che nell'articolo, quale è, si vuole effetto di una contrattazione.

Quindi invece di *sarà riservata*, espressione che accenna a cosa da farsi dagli amministratori e dai contraenti, è imperativamente da dire *s'intende riservata*. Per cotal guisa dal contratto resta sempre e certamente escluso tutto quanto che si potrà rinvenire di artistico o di storico; e nella stessa guisa, fermo il concetto dell'Ufficio centrale, mutandone solo la forma, si potrebbe provvedere all'uguale bisogna, nell'interesse delle provincie e dei comuni, dicendo con locuzione più breve: « La stessa disposizione vale per le provincie e per i comuni nella vendita dei terreni e degli edifici che loro appartengono e nelle opere che si eseguiscono sul loro suolo ».

Parmi che il ministro e l'Ufficio centrale potrebbero accettare questa diversa redazione, la

quale, ripeto, non muta il loro concetto, ma il rassoda e rende incrollabile contro ogni atto, ogni negligenza degli amministratori della pubblica cosa.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso svolgere lo emendamento proposto dall'onor. Calenda. Domando all'onor. ministro e all'Ufficio centrale le loro osservazioni in proposito.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. L'emendamento proposto dall'onorevole Calenda raggiunge lo stesso scopo che si propone l'articolo, e lo raggiunge evidentemente in un modo più sicuro.

Se sia poi più corretto imporre all'Amministrazione di mettere questa condizione, ovvero lo stabilire *a priori* che i terreni dell'Amministrazione, sotto un certo titolo, sieno venduti a condizioni inferiori degli altri, su questo io, non essendo tecnico, non oso pronunciarmi.

La mia impressione era che il nostro sistema fosse il più corretto; quello di dire che noi abbiamo diritto d'ordinare all'Amministrazione di condursi in una certa guisa; ma senza dire che non ne abbiamo il diritto, perchè il Parlamento ha il diritto di far tutto, non so fino a qual punto sia prudente di alterare in una vendita le condizioni per una categoria di proprietà. Questo lo lascio considerare a loro, periti, che sanno meglio di me giudicare se la cosa sia corretta.

Del resto, siccome lo scopo che noi ci proponiamo, le due formole lo raggiungono egualmente, perchè anche l'obbligo indotto ai comuni, alle provincie ed allo Stato, credo che raramente sarebbe violato, siccome l'emendamento è anche più sicuro per la parte che concerne la legge, così noi non abbiamo alcuna difficoltà ad accettarlo se l'accetta il ministro e se il Senato lo preferisce.

PRESIDENTE. Prego far passare l'emendamento al signor ministro perchè possa darne il suo avviso.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Consento nel giudizio dell'Ufficio centrale.

Se esso, che ha sott'occhio l'emendamento, sia di avviso che la redazione proposta dal-

l'onorevole Calenda presenta maggiore chiarezza, io aderisco volentieri e accetto l'emendamento stesso.

PRESIDENTE. L'emendamento è accettato dal signor ministro e non è respinto dall'Ufficio centrale.

Domando al Senato se è appoggiato.

(È appoggiato).

Allora pongo ai voti l'articolo emendato dal senatore Calenda.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Quello che ha detto l'onorevole senatore Calenda corrisponde ai principi del diritto. Le tacite condizioni che non risultano dalla natura dell'atto non si possono presupporre, e quindi ben a ragione egli propone col suo emendamento di spiegarsi bene che nelle vendite dei terreni ed edifizii demaniali è presupposta la condizione che sia riservata allo Stato la proprietà dei resti monumentali, e degli oggetti d'arte che vi esistano, o vi si rinvenivano. Per meglio esplicitare questo pensiero, io sostituirei alle parole: *s'intende le altre si sottintende la condizione* di essere riservata, ecc.

PRESIDENTE. Prego l'onor. Miraglia di avere la cortesia di trascrivere e trasmettere alla Presidenza le parole che vuole aggiungere all'emendamento proposto dal senatore Calenda.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. In quanto al *s'intende* e al *sottinteso*, non faccio questione, ma non so astenermi dal rilevare che quando il legislatore ha manifestata la INTENZIONE sua ha fatto tutto quanto deve per la chiara intelligenza della legge; e che il *sottintendere* accenna ad alcuna cosa la quale, pur essendo nella mente di chi fa la legge, non fu con parole espressa, com'è - a causa di esempio - la condizione risolutiva; la quale, pur non espressa, è sempre sottintesa nei contratti, allorchè uno dei contraenti non adempie alle obbligazioni con esso assunte.

Se dunque la legge *intende* che non sia compreso nell'acquisto l'oggetto d'arte che si possa rinvenire, è già tutto detto, nè vi è altro da *sottintendere* e però non ho ragione di recedere dalla locuzione proposta.

Piuttosto a rendere anche più chiaro il concetto che quella proprietà riservata, nella prima parte dell'articolo, allo Stato, s'intenda nella parte seconda riservata alle provincie ed ai comuni nella vendita dei suoli di loro proprietà, proporrei di modificarla così:

« S'intende egualmente riservata alle provincie ed ai comuni, nella vendita dei terreni e degli edifici che loro appartengono e nelle opere che si eseguono sul loro suolo, la proprietà dei resti monumentali e degli oggetti di antichità o d'arte che vi esistono o vi si possano rinvenire ».

PRESIDENTE. Prego il senatore Calenda a volerli trasmettere scritto il suo emendamento.

Domando al senatore Miraglia se, dopo le spiegazioni del preopinante, mantiene la sua aggiunta.

Senatore MIRAGLIA. Quantunque la forma proposta dal senatore Calenda sia diversa dalla mia, il pensiero è identico; perciò io non ho nulla da osservare e non insisto nella mia aggiunta.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento all'art. 26 nella redazione concordata fra il senatore Calenda, l'Ufficio centrale ed il senatore Miraglia:

#### Art. 26.

Nella vendita dei terreni e degli edifici demaniali e in tutte le opere che si eseguono in suolo demaniale s'intende sempre riservata allo Stato la proprietà dei resti monumentali e degli oggetti d'antichità o di arte che vi esistono, o vi si possano rinvenire.

S'intende egualmente riservata alle provincie ed ai comuni nella vendita dei terreni e degli edifici che loro appartengono e nelle opere che si eseguono sul loro suolo, la proprietà dei resti monumentali e degli oggetti d'antichità o d'arte che vi esistono o vi si possano rinvenire.

È aperta la discussione su quest'articolo così emendato.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Ho inteso che si debba omettere la parola *pubblico*. A me quest'omis-

sione non pare opportuna. Mi sembra che si debba dire *demaniale* o *pubblico*.

Credo che si tratti di una inavvertenza di scrittura, giacchè ognuno sa che altro è *bene demaniale* ed altro *bene pubblico*.

Le spiagge del mare, ad esempio, sono beni pubblici e non demaniali.

Ho creduto conveniente di rilevare questa omissione, che certo non era nella mente di coloro che hanno redatto l'articolo.

Io quindi proporrei di lasciare la parola *pubblico* dopo la parola *demaniale*.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Nel progetto del Ministero, votato dalla Camera dei deputati, si parlava semplicemente di edifizii demaniali e di tutte le opere che si eseguono in suolo pubblico.

Ora, tutto quello che è pubblico è nel demanio dello Stato, che rappresenta l'universalità dei cittadini. Quello che è pubblico non è alienabile, e quello che è demaniale dello Stato non sarebbe nemmeno alienabile se non per legge.

Perchè dunque moltiplicare le parole per esprimere lo stesso concetto?

Io intendo il patrimoniale in opposizione al demaniale; ma quando si è detto demaniale si è detto tutto quello che, appunto per essere nell'uso pubblico, appartiene al demanio dello Stato.

È demanio dello Stato anche la spiaggia, i torrente, il letto dei fiumi; e conseguentemente non ci ha pericolo che gli oggetti i quali si rinvenivano in quello ch'era suolo demaniale pubblico, possano non andar colpiti da questa disposizione.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Io non credeva certamente di suscitare una discussione; credevo soltanto di avvertire ad una lacuna che sarebbe stata lasciata.

Io però debbo dichiarare che non potrei accogliere la spiegazione data dall'onor. Calenda che i beni demaniali e i beni pubblici siano la identica cosa.

Credo anzi che vi sia una grandissima differenza. A mo' d'esempio, le spiagge del mare, i ghiaietti dei fiumi sono beni pubblici, e non sono beni demaniali, come lo sono il canale

Cavour e tante altre sostanze patrimoniali dello Stato.

Dal momento poi che si è trovato opportuno nell'articolo dell'Ufficio centrale di scrivere *il suolo demaniale o pubblico*, credo che questa seconda parola debba esservi lasciata, perchè esprime una idea diversa da quella che è espressa nella parola *demaniale*, e non vorrei che nella applicazione della legge si potesse presentare il caso di un bene che sia pubblico e non demaniale o patrimoniale, e che pertanto non debba essere contemplato da quest'articolo di legge.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. L'onor. Griffini apparentemente non ha presente alla memoria l'articolo 427 del Codice civile, il quale dichiara appunto che le strade nazionali, il lido del mare, i porti, i seni, le spiagge, i fiumi o torrenti, ecc., ecc. fanno parte del demanio dello Stato.

Di maniera che, salvo ad andare nella distinzione, già accennata dall'onor. Calenda, e che sta nell'art. 426, per cui i beni dello Stato si distinguono in demaniali e patrimoniali, i quali ultimi sono in una condizione speciale, e che non giova troppo inceppare, sembra che la parola *demaniale* sia quella che meglio convenga al concetto della legge.

PRESIDENTE. Insiste l'onor. Griffini?

Senatore GRIFFINI. Io non ho fatto una proposta concreta, soltanto ho chiamato l'attenzione del Senato su questa omissione.

PRESIDENTE. Allora si mette ai voti l'emendamento Calenda.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Ho chiesto la parola solo per pregare l'onorevole Calenda a voler accettare una parte dell'emendamento proposto dall'onorevole Miraglia: *S'intende e si sottintende*. Gli è vero che su per giù ci intendiamo, anco per ciò che non è espresso; ma poichè i due verbi hanno significazione diversa, e la guarentigia che qui si vuole è appunto d'intendere quello che non è espresso, pregherei l'onorevole Calenda ad accettare la parola *sottintende*.

Senatore CALENDÀ. Se si sottointende riser-

vata la proprietà, non faccio questione di parola, ed accetto la parola *sottintende*.

PRESIDENTE. Io prego adunque l'Ufficio centrale ed il senatore Calenda a volersi mettere d'accordo sulla forma proposta dall'onorevole ministro per poter addivenire alla votazione dell'articolo.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. L'Ufficio centrale non avrebbe alcuna difficoltà a che si sostituisse la parola *sottintendere* a *intendere*, ma per potere adottare questa dizione converrebbe forse una formola affatto diversa come la seguente: *nei contratti, ecc., ecc., è sottintesa la condizione*. A questa dizione non farebbe difficoltà l'Ufficio centrale. Siccome però tutto questo cambiamento ci pare superfluo, e poichè lo stesso onorevole Miraglia ne farebbe il sacrificio allo scopo di abbreviare la discussione, così pregherei anche l'onorevole signor ministro di non insistere e di consentire che le cose sieno lasciate come stanno.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Dichiaro di ritirare l'emendamento senza farne neppure una questione.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo nella forma testè letta.

Chi intende di approvarlo, voglia alzarsi.  
(Approvato).

L'art. 27 è stato già discusso ed approvato. Passeremo quindi a discutere l'art. 28.

Se ne dà lettura.

Il senatore, *segretario*, VERGA G. legge:

#### Art. 28.

Chiunque contravvenga alle disposizioni degli articoli 11, 12, 18 e 20 della presente legge, sarà punito con una multa da L. 50 a L. 3000 e sarà tenuto a riparare il danno, e quando questo sia in tutto o in parte irreparabile, a pagare una indennità corrispondente.

I pubblici funzionari, impiegati e amministratori di provincie, comuni o enti morali,

che nell'esercizio delle loro funzioni violino le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 11, 18 o 20 della presente legge saranno puniti in proprio, con una multa da L. 50 a L. 1500, e se la violazione sarà dolosa, saranno tenuti, egualmente in proprio, alla riparazione del danno e alla indennità corrispondente, senza pregiudizio delle altre pene inflitte dal Codice penale.

Chiunque contravvenga alle disposizioni dell'art. 15 sarà punito con la confisca dell'oggetto esportato o tentato di esportare, e sarà tenuto a pagare una indennità eguale al valore dell'oggetto stesso, quando la confisca non possa aver luogo. Saranno inoltre applicabili agli autori e ai complici della contravvenzione tutte le disposizioni penali sancite dalle leggi vigenti per il contrabbando di oggetti sottoposti a tasse di esportazione.

Chiunque contravvenga alle disposizioni degli articoli 21, 23 o 24 sarà punito con una multa da L. 50 a L. 500, e con la confisca degli oggetti rinvenuti, e sarà tenuto a pagare un'indennità eguale al valore degli oggetti stessi, quando la confisca non possa aver luogo.

Nulla è innovato alle disposizioni dell'art. 304 del Codice e dell'art. 450 del Codice penale toscano.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore CALENDÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CALENDÀ. Rispetto a questo articolo io aveva proposto un emendamento tendente ad aggiungere nel secondo capoverso, ove sono citati gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 11, 18, 20 della presente legge, anche gli altri 9 e 10, perchè è proprio negli articoli 9 e 10 che si contengono degli obblighi dei proprietari degli oggetti vincolati, la cui violazione s'intende reprimere con questa sanzione penale.

Nell'articolo del progetto ministeriale esatta era la enumerazione; invertito l'ordine degli articoli col progetto dell'Ufficio centrale, è necessario supplire alle lacune che la inversione ha prodotte.

In quest'articolo è pure detto all'ultimo comma: « Chiunque contravvenga alle disposizioni dell'art. 15, ecc. ». Evidentemente il 15 è oggi divenuto il 14.

A me pare che non sia ora il caso di venir

designando gli articoli da sostituire a quelli del progetto ministeriale, ma occorra, votati che siano tutti gli articoli, dare la facoltà all'Ufficio centrale, come è di costume, di coordinare le sanzioni, che si sono volute in questo articolo scrivere, cogli articoli della legge, secondo la enumerazione loro nel testo che risulterà approvata dal Senato.

PRESIDENTE. Cosicchè l'emendamento del senatore Calenda si convertirebbe in una raccomandazione fatta all'Ufficio centrale, quando sarà per coordinare la legge.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. In quest'articolo si parla di multa da 50 a 300 lire, o da 50 a 1500 lire.

Per evitare delle questioni di competenza è meglio parlare della multa da 51 lira a più. Perchè soltanto da 51 lire la pena pecuniaria diventa multa, mentre, se limitata a somma inferiore, è ammenda.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. Io pregherei l'Ufficio centrale a volere spiegar bene il suo concetto. Tra la contravvenzione e gli altri reati, delitti o crimini, vi è questa differenza: che la contravvenzione sta nel fatto materiale, vi sia o non vi sia dolo. Invece i reati non esistono, o la loro qualificazione dipende dalla responsabilità e dal dolo del colpevole.

Ora, ammesse la parole: *chiunque contravvenga*, il giudice non potrà fare altro fuorchè constatare la esistenza materiale del fatto. Non vi è nè scusa, nè attenuante, nè buona fede (non parlo di ignoranza della legge, che non sarebbe mai accettabile), nè inavvertenza, nè imprudenza. Bisogna che il giudice condanni. Ora questo mi parrebbe tanto più grave per la grandissima latitudine che è lasciata al giudice per l'applicazione delle multe. Pertanto io pregherei l'Ufficio centrale a volersi spiegare, perchè, se effettivamente la contravvenzione s'incorre pel solo fatto, senza nessuna di quelle altre condizioni che costituiscono la responsabilità, la pena o le conseguenze mi parrebbero troppo gravi, anzi inaccettabili.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. L'onorevole senatore Ferraris

solleva una questione che merita certamente di essere chiarita, ma che non potrebbe dar luogo a serie difficoltà.

E, per vero, se si ha riguardo all'indole del fatto che si vuol punire, esclude necessariamente il concorso del dolo, perchè emana dalla violazione di una legge d'ordine meramente politico, e che rimane quindi nel campo vero e proprio della contravvenzione.

Io credo che invece si dovrebbe portare la questione su di un altro terreno. Bisogna, cioè vedere se trattasi di una multa d'indole penale, ovvero d'una multa d'indole civile, e quindi se debba annoverarsi fra quelle, che si debbono convertire in carcere, ovvero assumere piuttosto il carattere di una indennità fissata per legge.

Posta la questione in questi termini, io, per verità, propenderei piuttosto per questo secondo che pel primo partito.

Trattasi infatti, in generale, e salvo l'esame delle diverse ipotesi alle quali questa disposizione dovrebbe applicarsi, di eccesso o di abuso nell'esercizio del diritto di proprietà, di violazione di limiti o condizioni imposte al diritto medesimo, e quindi di un ordine di idee che meglio al diritto civile che al penale si conviene. Propongo quindi all'Ufficio centrale di voler esaminare se convenga di aggiungere una parola, che spieghi questo concetto. E questo intento si potrebbe raggiungere, sostituendo le parole: *pena pecuniaria* alla parola *multa*, e dicendo:...

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore COSTA... « Sarà punito in via civile ad una pena pecuniaria da L... a L... ».

In questo senso concreterò una proposta, che farò pervenire al banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Il collega Costa mi ha di già prevenuto. Le contravvenzioni di questa natura non devono formare oggetto di giudizio penale, e non mancano nella legislazione precedenti, che fan fede di essersi in casi analoghi adottato il provvedimento civile.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Due sono le questioni mosse a proposito di quest'articolo: una dell'onorevole Costa che vuole il minimo di quella che chiamiamo in modo generico pena pecuniaria,

sia stabilito da 51, anzichè da 50 lire sino a lire 1500.

L'altra, se debba procedersi in linea penale o in linea civile.

Dalla soluzione della seconda questione deriva facilmente anche la soluzione della prima, o dirò meglio, la seconda questione assorbe la prima: perciocchè, assai spesso s'incontrano nella legge voci suscettive di significato giuridico diverso; e tale, per esempio, è la parola *multa*, la quale nel senso civile importa pena pecuniaria da infliggersi per obbligazioni inadempite, e spesso tiene vece dei danni cagionati per tale inadempimento; mentre in linea penale suona pena correzionale e non può essere minore di L. 51.

A ciò dunque accennava l'onor. Costa, quando diceva che, essendosi parlato di multa, si doveva stabilire nel minimo di L. 51.

Ma la questione principale sta nel sapere se sarà una multa in senso civile ovvero penale.

Io credo che sia opportuno risolverla affinché i magistrati non vaghino nella incertezza sul procedimento da seguire in cosiffatte contravvenzioni, se il penale cioè o il civile.

È recentissima, ad esempio, la questione se le contravvenzioni contro le Società ferroviarie per i ritardi dei treni siano punibili in linea penale o civile, della quale hanno dovuto occuparsi le Corti di cassazione di Torino e di Napoli appunto per la incertezza del linguaggio, non sempre adoperato - specie nei regolamenti - in senso strettamente giuridico, non sempre appropriato alla intima natura dei fatti che si vogliono disciplinare.

Or bene, poichè siamo a fare la legge, e a dir delle contravvenzioni ad essa, guardiamo bene se sieno da definirle reati o semplici infrazioni ad un obbligo.

E però, venendo alla questione di merito, osservo che di reato può veramente parlarsi quando un grande interesse pubblico che tocca ai cardini dell'ordinamento sociale, sia dal fatto contrario alla legge compromesso, ed abbia perciò mestieri di severa repressione. Nel rinvio trattasi di un interesse, diciamolo pure, molto secondario, che si riattacca al diritto della privata proprietà a cui si impone una limitazione, una specie di servitù a favore di un interesse pubblico, ma secondario, di un ordine spirituale, ma non morale, non attinente

ai grandi fattori dell'ordinamento sociale, e la cui violazione meriti severa repressione. Né la proprietà, né l'ordine della famiglia, né la libertà, né la integrità personale vengono manomesse se un qualche oggetto d'arte non sia stato catalogato, se non sia stato riparato a tempo un edificio catalogato, che pure non cessa di essere proprietà privata.

Stando così le cose, a me sembra che nella infrazione ad un vincolo quasi civile, non dissimile da tanti altri che sotto il nome di servitù o di limitazione del diritto di proprietà sono imposte dal Codice civile, non si abbia a parlare di multe nel senso penale, di multe commutabili nel carcere, ma soltanto di quelle tali pene pecuniarie che sono una specie di rivalsa de' danni cagionati per la infrazione agli obblighi imposti da cotesta legge. E quando così sia la cosa intesa, si potrà pur lasciare la parola *multa* ed il limite minimo delle lire 50, dichiarando bensì nella legge che si procederà in linea civile all'esazione di essa.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Io ringrazio gli oratori che mi hanno preceduto, i quali hanno dato autorevolissimo appoggio alla proposta che io aveva fatto e che, tenendo conto dei loro consigli, ho anche concretata in un breve emendamento che ho rassegnato al banco della Presidenza.

Mi occorre però di chiamare l'attenzione del Senato sulla seconda parte dell'articolo, la quale sarebbe dall'Ufficio centrale formolata in questo modo:

« I pubblici funzionari, impiegati e amministratori di provincie, comuni o enti morali che nell'esercizio delle loro funzioni violino le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 11, 18 o 20 della presente legge, saranno puniti in proprio con una multa da L. 50 a 1500, e se la violazione sarà dolosa saranno tenuti egualmente in proprio alla riparazione del danno e l'indennità corrispondente senza pregiudizio delle altre pene inflitte dal Codice penale ».

Si hanno quindi in questo articolo tre gradazioni di fatti.

La prima è preveduta nel primo comma, a riguardo del quale mantengo le idee espresse e le proposte fatte.

La seconda è preveduta nella prima parte

del secondo comma che tende a punire infrazioni di leggi commesse da funzionari, da impiegati, da amministratori di provincie, ecc.; ma è dubbio assai se possa ancora dirsi se trattasi di eccesso od abuso nell'esercizio del proprio diritto con prevalente carattere di contravvenzione d'ordine civile, ovvero di vera e propria violazione di un dovere d'ufficio commesso nell'esercizio delle loro funzioni.

La terza poi si riferisce evidentemente a veri e propri reati pei quali si fa espresso richiamo alle disposizioni del Codice penale.

Tenendo conto di queste differenze io concretarei le mie idee nel modo che segue:

Al primo comma proporrei il seguente emendamento:

« Chiunque contravvenga alle disposizioni degli articoli 11, 12, 18, 20 della presente legge, sarà punito dal tribunale civile con una pena pecuniaria da L. 50 a 3000 ».

Ed ho adoperato queste parole, togliendole dall'art. 404 del Codice civile, il quale contempla precisamente le contravvenzioni d'ordine civile commesse nella redazione degli atti dello stato civile.

In quanto al resto dell'articolo lascerei la forma come sta; ma trattandosi di multa con carattere penale, direi: da L. 51 a 1500.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Miraglia ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Sono d'accordo coll'onorevole collega Costa, che quando la contravvenzione si è commessa dal proprietario deve pagare la pena pecuniaria civile, da applicarsi dal giudice civile, e non la multa *penale*, la quale pronunciata dal tribunale correzionale, si converte nella pena corporale del carcere per difetto di pagamento.

La parola *multa* risuona odiosa, perchè è una pena, e gli scrittori classici l'adoperano non solo per esprimere una pena pecuniaria, ma altresì corporale. Cornelio Nipote, scrittore certamente elegante, lasciò scritto nella vita di Epaminonda che questo grande uomo fu *a Thebanis morte multatus*. Altro che multa la pena del patibolo!

L'egregio senatore Costa ha opportunamente invocato diverse disposizioni legislative per di-

mostrare che per l'applicazione di pene pecuniarie è il magistrato civile e non il penale che le infligge ed ha ragione.

Aggiungo che la legge di registro per le contravvenzioni chiama a giudicare il magistrato civile, e quando si discusse in Senato la legge sul canone da doversi corrispondere a causa della deviazione delle acque pubbliche, io ebbi l'onore di proporre un articolo aggiuntivo, che fu accolto dal Senato e dalla Camera elettiva, alla quale fu rinviato il progetto, che le contravvenzioni a cui s'incorre per la deviazione delle acque pubbliche sono giudicate dai tribunali civili o dai pretori, secondo la rispettiva competenza.

Desidererei di dar lettura di questo articolo, non appena mi perverrà dalla segreteria la legge, che ho richiesta in questo momento.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Cambrey-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Ho domandato la parola per chiedere al proponente una spiegazione.

Questo primo paragrafo dell'art. 26 parla della contravvenzione alle disposizioni degli articoli 9, 10, e dice così:

« Sarà punito con una multa da 50 a 3000 lire » e sta bene, che si dica pena pecuniaria, e poi aggiunge: « e sarà tenuto a riparare il danno, e quando questo sia in tutto o in parte irreparabile, a pagare un'indennità corrispondente ».

L'onorevole senatore Costa, intende di sopprimerla questa parte?...

Senatore COSTA. No.

Senatore CAMBRAY-DIGNY... Ho domandato questo, solo perchè non era certo se nel suo emendamento questa parte rimanesse, o no.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. La legge, che ho ricordata, si esprime nei seguenti termini:

« La multa sarà pronunciata dal tribunale civile o dal pretore secondo la rispettiva competenza ».

Con tale precedente non si deve esitare a fare per identità di ragione introdurre lo stesso principio nella legge che stiamo discutendo.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Due osservazioni ha fatto

l'onor. collega Miraglia, appoggiando, del resto, l'emendamento da me proposto.

La prima è questa, che l'indole di contravvenzione dovrebbe mantenersi anche a quelle commesse dai pubblici funzionari di cui è parola nel primo capoverso dell'articolo; e mi affretto a dire che aderisco all'autorevole consiglio del nostro collega, ed accetto che il mio emendamento sia esteso anche alla contravvenzione prevista nella prima parte di questo primo capoverso dell'articolo in discussione.

La seconda osservazione da lui fatta sarebbe questa: di valersi del procedimento, o almeno delle norme di competenza sancite nella legge del 1886 sulla deviazione delle acque.

Io pregherei l'onor. collega Miraglia di non insistere. Io ho espressamente adoperata la parola *tribunale civile* perchè vorrei che questa specie di contravvenzioni fosse riservata alla competenza del tribunale.

L'argomento è importantissimo e merita certamente la garanzia di un giudizio collegiale; per cui a me pare che sia conveniente, anche per togliere occasione a questioni di competenza, di riservare la cognizione di tutte le contravvenzioni prevedute in questo articolo aventi carattere civile, al tribunale collegiale.

Prego quindi l'onor. Miraglia di accettare la mia adesione alla prima sua osservazione e di recedere dalla sua per quanto si riferisce alla seconda.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. A me pare che siamo perfettamente d'accordo, perciocchè ritenuto che alla parola *multa*, si devono sostituire le altre di *pena pecuniaria*, da applicarsi dal magistrato civile e non penale, non incontro alcuna difficoltà ad ammettere la sola giurisdizione del tribunale civile, eliminando quella del pretore. Non occorre spendere parole per dimostrare che le contravvenzioni di questa natura non debbono formare oggetto di giudizio penale, diversamente, in caso d'insolvenza, la multa si convertirebbe nella pena del carcere. Mi associo perciò all'emendamento proposto dal senatore Costa.

Senatore CALENDÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CALENDÀ. Io credo che il meglio a fare sia di non parlare di competenza giurisdi-

zionale, nel senso se debba il pretore, o il tribunale, pronunciarsi su queste multe; lasciando la cosa *in dispositione juris*.

Abbiamo multe che non sorpassano le L. 1500, e che rientrano quindi nella competenza civile del pretore. Perchè adire il tribunale per siffatte multe, e, in seconda istanza, la Corte d'appello?

Io mi accontenterei di dire in questo articolo semplicemente che le pene pecuniarie sono riscuotibili in linea civile, facendo salva l'azione penale allorchè trattisi di violazione di legge eseguita con dolo da pubblici funzionari. Infatti, nell'articolo è detto che, se la violazione sarà dolosa, coloro che l'abbiano commessa saranno tenuti egualmente in proprio alla riparazione del danno e all'indennità corrispondente, senza pregiudizio delle *altre* pene inflitte dal Codice penale.

Per togliere ogni incertezza e far chiaro doversi per coteste contravvenzioni procedere in linea civile, basterà sopprimere la parola *altre*, e far salva l'azione penale quando si tratti di violazione dolosa della legge.

Riassumendomi, dunque, l'azione per riscuotere queste penalità pecuniarie sarà sempre civile. Soltanto allorchè vi sia dolo, oltre l'azione civile, resta salva anche quella penale.

PRESIDENTE. Niun altro domandando di parlare, prima d'interrogare l'Ufficio centrale se accetti, o no, l'emendamento proposto al secondo comma di questo articolo dall'onorevole Costa, darò lettura dell'emendamento stesso.

Sarebbe al capoverso dell'art. 28: « I pubblici funzionari... ».

Senatore COSTA. C'è anche l'emendamento alla prima parte.

PRESIDENTE... « Chiunque contravvenga alle disposizioni degli articoli 11, 12, 18 e 20 della presente legge sarà punito dal tribunale civile con una pena pecuniaria da 50 a 3000 lire, e sarà tenuto a riparare il danno e, quando questo sia in tutto o in parte irreparabile, a pagare una indennità corrispondente.

« I pubblici funzionari, impiegati e amministratori di provincie, comuni o enti morali, che nell'esercizio delle loro funzioni violino le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 11, 18 o 20 della presente legge saranno puniti dal tribunale civile con una pena pecuniaria da L. 50 a L. 1500 e, se la violazione sarà do-

losa, saranno tenuti, egualmente in proprio, alla riparazione del danno e alla indennità corrispondente senza pregiudizio delle altre pene inflitte dal Codice penale ».

A me pare che sia così che deve essere redatto.

Senatore COSTA. Sta bene. Ma nell'ultima parte rimane soppressa la parola « altre », e invece di dire « delle altre pene », si dirà « delle pene », ecc. Perchè la competenza sarà sempre del tribunale civile.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale e al signor ministro se accettano questa soppressione.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Noi l'accettiamo.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io non ho difficoltà di accettarla.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo colle modificazioni proposte.

#### Art. 28.

Chiunque contravvenga alle disposizioni degli articoli 11, 12, 18 e 20 della presente legge sarà punito dal tribunale civile con una pena pecuniaria da L. 50 a L. 3000 e sarà tenuto a riparare il danno, e quando questo sia in tutto o in parte irreparabile, a pagare una indennità corrispondente.

I pubblici funzionari, impiegati e amministratori di provincie, comuni o enti morali, che nell'esercizio delle loro funzioni violino le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 11, 18 o 20 della presente legge, saranno puniti dal tribunale civile con una pena pecuniaria da L. 50 a L. 1500 e, se la violazione sarà dolosa, saranno tenuti, egualmente in proprio, alla riparazione del danno e alla indennità corrispondente senza pregiudizio delle pene inflitte dal Codice penale.

Chiunque contravvenga alle disposizioni dell'art. 15 sarà punito con la confisca dell'oggetto esportato o tentato di esportare, e sarà tenuto a pagare una indennità eguale al valore dell'oggetto stesso quando la confisca non possa aver luogo.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Siccome l'ultimo capoverso di questo articolo comprende le contravvenzioni

d'indole eguale a quelle prevedute dai capoversi precedenti, sarebbe necessario di estenderci la stessa disposizione.

Ma dovendo coordinare esattamente le disposizioni alquanto complesse di questo articolo, se il signor presidente lo crede, si potrebbe sospenderne la votazione, passando al successivo, finchè gli emendamenti siano definitivamente concretati.

PRESIDENTE. Se il Senato consente si lascia in sospeso l'art. 28, perchè sia coordinato, e si passa alla discussione dell'art. 29.

#### Art. 29.

Non sono compresi nelle disposizioni contenute nel comma secondo, terzo e quarto dell'art. 14, negli articoli 15 e 16 ed al n. 7 dell'art. 27 della presente legge gli oggetti di antichità e d'arte di provenienza straniera, quando ne sia denunziata e giustificata l'introduzione nel Regno posteriormente alla sua pubblicazione.

È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. All'art. 29 bisogna aggiungere un comma.

L'art. 29 dice:

« Non sono compresi nelle disposizioni contenute nel comma 2, 3 e 4 dell'art. 14, ecc. » Ossia questo articolo dice che non sono compresi in tutte le disposizioni che concernono l'esportazione all'estero.

Però si è dovuta mantenere anche per quegli oggetti la disposizione contenuta nel primo comma, perchè altrimenti se ci fosse una categoria di oggetti che potesse uscire dallo Stato senza licenza di esportazione ne avverrebbe che sotto quel titolo potrebbero uscirne anche altri.

Quindi si è dovuto lasciare comune cogli altri oggetti la disposizione del primo comma affinché materialmente anche questi abbisognino di una licenza.

Però, lasciando le cose così come sono ora scritte, questi oggetti hanno bisogno di una licenza per uscire; ma non è mai detto se e quando deve essere loro concessa.

Per ovviare a questa che è una vera svista, e perchè altrimenti la disposizione del primo comma non avrebbe applicazione, l'Ufficio centrale propone un ultimo comma così concepito:

« Per gli oggetti contemplati nel presente articolo non potrà dall'autorità competente essere rifiutata la licenza d'esportazione ».

PRESIDENTE. Domando all'onor. signor ministro se accetta quest'aggiunta.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. L'accetto.

PRESIDENTE. All'art. 29 nel testo che è stato letto l'Ufficio centrale proporrebbe questa aggiunta:

« Per gli oggetti contemplati nel presente articolo non potrà dall'autorità competente essere rifiutata la licenza d'esportazione ».

Con questa aggiunta, non essendovi altri che domandi di parlare, pongo ai voti l'art. 29.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

Leggo l'art. 30:

#### Art. 30.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni contrarie alla presente legge.

È aperta la discussione su quest'articolo 30.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Le redazioni di quest'articolo qual'era nel progetto ministeriale è stata modificata dall'Ufficio centrale in corrispondenza con un altro articolo, e propriamente coll'art. 33, che è stato aggiunto come disposizione transitoria.

Si tratta di una questione molto grave, che deve richiamare la nostra attenzione.

Il Senato sa che le gallerie, i musei privati di antiche famiglie romane, che erano annessi a fedecommissi, colla abolizione dei fedecommissi restarono tuttavia vincolati colla legge del 1871.

E poi furono anche materia di altra legge del 1883, che mantenuta l'indivisibilità, temperò il divieto dell'alienazione.

Può sorgere questione se la riserva di disposizioni definitive su questi musei contenuta nella

legge del 1871, fosse stata già esaurita colla legge posteriore del 1883.

Ma è una questione secondaria, perchè ci sia o non ci sia riserva tuttora pendente, un'altra legge speciale si può sempre fare per regolare questa materia, non però incidentalmente, in occasione del progetto attuale.

Ma l'Ufficio centrale ha già espresso in proposito i suoi pensieri nel complesso dei due articoli 30 e 33, cioè che una nuova legge si debba fare, che il principio di detta legge debba essere lo svincolo di questi musei privati non liberi esistenti in Roma; e che si debba trovar modo per obbligare il Governo a presentare il disegno della nuova legge in un breve termine, dichiarando fin d'ora che i vincoli attuali cesseranno alla fine dell'anno 1889, salvo ciò che sarà disposto coll'altra legge da sancirsi e pubblicarsi nell'intervallo.

Ora io ho già detto da principio che queste sono questioni assai gravi, e che non si può, non si deve pregiudicarne la risoluzione.

L'Ufficio centrale si era preoccupato altamente, ed è stato rimproverato quasi di zelo eccessivo, dell'interesse del patrimonio artistico della nazione, ed aveva quindi concepito quell'art. 16 per imporre alle proprietà private delle restrizioni assai gravi, di rincontro alla facoltà del Governo di sospendere, d'impedire l'esportazione dei tesori dell'arte italiana.

Ma scosso dalla resistenza del Senato, l'Ufficio centrale ritirò quell'art. 16. Prego l'Ufficio centrale di riflettere, ora che quell'articolo non esiste più, quale sia la portata dell'altra sua proposta, cioè che debbano svincolarsi i musei e gallerie delle famiglie patrizie romane già avvinte dalla clausola di antichi fedecommissi.

Qui, o signori, siamo in un campo intieramente diverso, poichè, non rifacciamo la storia, ma l'origine di questi musei è tale che certamente il vincolo originario per il pubblico godimento era insito nella stessa loro creazione, e sarebbe distruggere la storia e mettersi in contraddizione con alti principî di diritto il sanzionare in modo assoluto l'applicazione della massima dello svincolo che già provvede alla parte veramente privata del patrimonio familiare. In ogni caso non possiamo risolvere ora questa questione. Riteniamo pure che ci sia necessità di una nuova legge per ovviare alla difficoltà che nasce dall'essere questi musei ri-

masti a peso delle famiglie, senza che sia rimasto un appannaggio, una dote intangibile per il loro mantenimento.

Dovrà dunque venire una nuova legge, in occasione della quale si metterà in discussione la necessità dello svincolo, ovvero la opportunità d'assicurare i mezzi più idonei per la conservazione di questi musei, e per la garanzia della loro durata.

E sono parecchi i modi di soluzione, poichè la dote per la conservazione dei musei potrà essere una piccola parte del patrimonio delle famiglie stesse vincolata a quello scopo già determinato in origine, o potrà essere a carico dello Stato.

In ogni caso sono problemi gravi che non bisogna pregiudicare con questa legge.

In conseguenza, concludendo, credo che per questo art. 30 si debba tornare alla redazione del disegno di legge ministeriale; e quindi propongo come emendamento l'articolo originario formulato dal Ministero.

Senatore BARRACCO G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARRACCO G. L'onor. Auriti ha mosso una questione gravissima, che darà campo a larga discussione.

Ma se da una parte l'onor. Auriti vuole che non sia pregiudicata con questa legge la questione dello svincolo delle collezioni annesse ai maggiorati soppressi (questione cotesta che sarà trattata più tardi), l'Ufficio centrale alla sua volta ha il diritto di pretendere che la sua proposta non sia pregiudicata innanzi tempo, rimettendo, come egli vorrebbe, in questo art. 30 la redazione che era nel progetto ministeriale.

Imperocchè l'onor. senatore comprende assai meglio di me, che se in questo articolo che stiamo discutendo si dicesse che sono in vigore le leggi del 1871 e del 1883 per quello che riguarda gli oggetti d'arte appartenenti ai maggiorati, l'articolo transitorio 32 sarebbe già pregiudicato.

Ora è possibile, io non lo so, che il Senato lo respinga. Ma il risolvere la questione fuori della sua sede naturale non è un procedere con ordine e regolarmente.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Quanto a me, io trovo giusto l'art. 30 nel modo come è stato emen-

dato dall'Ufficio centrale. Una legge la quale ha per oggetto di unificare la legislazione per la conservazione dei monumenti, non può essere derogatoria delle leggi speciali del 28 giugno 1871 e 8 luglio 1883, le quali leggi speciali mirano a diverso scopo, e non hanno alcuna relazione col progetto di legge in discussione; e mi riservo di dire qualche altra cosa su questo argomento, allorchè verrà in discussione l'art. 33.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Appunto perchè l'art. 30, com'è redatto nella formola dell'Ufficio centrale, sarebbe superfluo: « Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni contrarie alla presente legge », questo articolo non può esser utile, se non quando all'enunciativa di quella proposizione generale, segua poi una parte esplicativa, di dire cioè, che, fra tutte queste leggi che sono abrogate, non s'intendono abrogate le due leggi del 1871 e del 1883.

Lo stesso senatore Miraglia conviene che non sono abrogate, e quindi se si è messa qui nella redazione dell'Ufficio centrale una disposizione che assolutamente si potrebbe dire superflua, non dobbiamo omettere l'aggiunta esplicativa atta a rimuovere un dubbio speciale.

Ma la necessità di sciogliere la questione viene dalla esistenza dell'art. 33. Io mi arrendo quindi piuttosto alle osservazioni del collega Barracco, che cioè l'art. 30 è connesso necessariamente coll'art. 33.

Essendo così, io crederei che si potesse aprire la discussione anche sull'art. 33 ed esaurire così la discussione cumulativamente sopra entrambi gli articoli.

Il pensiero che risulterà nella maggioranza del Senato troverà una redazione corrispondente come conclusione della discussione.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Io intendevo di fare una proposta simile a quella testè espressa dal collega senatore Auriti.

Credo io pure che convenga di determinare se si deve aprire la discussione contemporaneamente sull'art. 30 e sull'art. 33.

Le disposizioni di questi due articoli sono tra loro connesse in modo che le une non sono che l'esplicazione delle altre.

Quando si deliberi in questo senso, mi riservo di esporre il mio modo di vedere sul merito della questione in essi risolta.

PRESIDENTE. La proposta ha una evidenza di ragione che non mi pare oppugnabile.

Nonostante consulterò il Senato se vuole estendere la discussione dell'art. 30 anche all'art. 33.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Io non avrei alcuna difficoltà che si usasse questo procedimento, ma faccio riflettere che praticamente poi, quando si tratta di discutere una questione che comprende due articoli, la discussione sarà lunghissima e complicatissima.

Prego i signori proponenti a fare una considerazione.

Non voglio per ora entrare nella questione di merito, della quale mi occuperò, se sarà necessario, quando si tratterà la questione vera e propria.

Questa disposizione, che fu stabilita nel 1871, è stata redatta con concetti transitori e le ragioni sono evidenti a tutti.

Dunque oggi, inserendola in una legge permanente, le si farebbe fare un passo addietro, perchè, fra le altre cose, la sospensione della liquidazione, che è stata considerata come cosa che si doveva fare, passerebbe allo stato cronico dopo una legge organica.

Quindi, io credo, che nessuno vorrà disconoscere che sarebbe opportuno che questo articolo avesse posto come disposizione transitoria.

Si potrebbe dunque votare il primo articolo come lo ha proposto l'Ufficio centrale senza che di quella questione si parlasse nel corpo della legge. In seguito si discuterà l'articolo transitorio e il Senato lo modificherà nel modo che crederà più opportuno.

Io dico questo solo per facilitare la discussione, perchè se si discute sopra un solo articolo, ci si intenderà più facilmente.

Ripeto dunque, che mi parrebbe opportuno che l'articolo fosse votato come è stato proposto dall'Ufficio centrale e riservare la discussione all'articolo transitorio.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Io credo che si possa concretar subito la proposta. La sostanza è nell'articolo 33, mentre l'articolo 30 non implica che una questione di redazione. Si discuta quindi prima l'articolo 33 e secondo che sarà accolto o no verrà redatto l'art. 30, in cui non c'è, come ho detto, altra questione che di redazione.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale non ha nessuna difficoltà ad accettare questa proposta?

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Nessuna.

PRESIDENTE. Domando all'onor. ministro se anch'egli non ha difficoltà ad accettarla.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Nessuna.

PRESIDENTE. Interrogo dunque il Senato se si debba discutere prima l'art. 33. Chi approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Si procede quindi alla lettura dell'art. 33:

#### Art. 33.

Le disposizioni contenute nelle leggi 28 giugno 1871, n. 286, serie 2ª, e 8 luglio 1883, numero 1461, serie 3ª, continueranno ad avere vigore fino a tutto l'anno 1889; entro il qual termine sarà provveduto con legge speciale allo scioglimento dei vincoli da quelle disposizioni mantenuti.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Mi pare fuori di proposito questa disposizione transitoria, per la ragione semplicissima che non ha il progetto di legge, in tutto il suo contenuto, alcuna relazione con la legge del 1871.

Che cosa vuol dire disposizione transitoria? È il ponte di passaggio dal vecchio al nuovo, mira a mettere in armonia il passato col presente, sempre nel rapporto del fine che si propone la nuova legge.

La legge del 1871 abolì i fedecommissi nella provincia romana, ma rimasero fedecommissate le gallerie per gravissime ragioni che consigliarono il legislatore a riservare a nuovo studio i diritti di tutti gl'interessati sulle gallerie medesime. Queste gallerie sono esposte al pubblico, ma si deve studiare se in realtà sono sottoposte a servitù per pubblico uso

od utilità. Su questa grave quistione a me non è lecito non solo di entrare in merito, ma di pronunziare parole, che potrebbero avere un'interpretazione qualunque. Quello che è indubitato si è, che col progetto di legge in discussione si mira esclusivamente a provvedere alla conservazione dei monumenti, ed è questo un tema estraneo alla proprietà fedecommissata delle gallerie. Come adunque in un progetto di legge di un ordine diverso si può imporre al Governo l'obbligo di presentare in un prefisso termine un progetto di legge inteso a sciogliere i vincoli fedecommissati derivanti dalla legge 28 giugno 1871?

Ma noi saremmo inoltre incompetenti ad entrare in siffatta disquisizione, perchè il Governo non ha presentato alcun progetto per sciogliere quei vincoli. La legge del 1871 non fu proposta dal ministro dell'istruzione pubblica, che non avea competenza a proporla, ma dal ministro di giustizia, avvegnachè una legge intesa alla abolizione di fedecommissi, al mantenimento del vincolo fedecommissato di oggetti compresi nel patrimonio del fedecommissato, e regolare i rapporti del diritto civile fra tutti gli interessati nella complicata materia di fedecommissi, rientra esclusivamente nelle attribuzioni del ministro di giustizia.

Convengo che il Governo è uno, e che i ministri sono le parti dello stesso tutto, ma dovrebbe almeno il ministro dell'istruzione pubblica dire che il suo collega della giustizia sia stato consultato per l'accettazione o no, da parte del Governo della disposizione transitoria. Questo dico ad esuberanza, poichè persisto nel ritenere che non havvi proposta ministeriale sul contenuto della disposizione transitoria, che l'Ufficio centrale ha voluto introdurre.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Dirò solo poche parole perchè ho rilevato già che la conclusione dell'onorevole Miraglia è conforme alla mia proposta.

Io ho detto: lasciamo la questione se la riserva fatta nella legge del 1871 sia stata esaurita o no; poichè nel 1871 si stabilì la indivisibilità e l'inalienabilità di quei musei, gallerie, ecc., e poi si venne colla legge del 1883, e quella inalienabilità fu rimossa, almeno in parte, poichè si ammise la possibilità dell'alienazione ai corpi morali in certe condizioni.

Fu allora convincimento di un alto uomo di Stato, che questa legge del 1883 avesse già esaurita la riserva della legge del 1871.

Ma questa mi pare, lo ripeto, una questione più di parole che di fatto, imperciocchè sempre si può fare una legge che provveda definitivamente sulla materia di cui ci occupiamo. Vi è la necessità di assicurare col fatto la perpetuità di questi musei, di queste gallerie, tosto che sciolti i fidecommessi non sussiste un appannaggio, una dote necessaria per la loro conservazione, o bisogna svincciarli affatto?

Questi problemi devono essere rimandati ad una legge futura, di cui non possiamo noi determinare anticipatamente il disegno. Ma nel modo come è redatto, l'art. 33 pregiudicherebbe questa questione; metterebbe un limite obbligatorio al Governo, non per la presentazione, ma per la sanzione e pubblicazione della nuova legge, e nel tempo stesso enuncierebbe già sin da ora quale deve essere il concetto della legge futura.

Con una legge di oggi vogliamo dunque dare le norme ad una legge che dovrà farsi dentro uno o più anni?

Ciò è insolito, inopportuno ed inefficace.

Io propongo quindi di respingere l'art. 33.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Noi ci siamo acconciati per amore di conciliazione a che la discussione dell'art. 33 fosse fatta prima di quella dell'articolo 30. Però io ne rilevo già gli inconvenienti che avevo preveduti.

Il sistema dell'onorevole senatore Miraglia è accettabilissimo. Egli dice: « non ci sia nè art. 30 nè art. 33 ». Non se ne parli più. Se non se ne fosse mai parlato l'Ufficio centrale non se ne sarebbe certamente occupato; ma dal momento che l'art. 30 faceva passare in una legge organica la sospensione della risoluzione di una questione che era stato deciso dovesse essere transitoria, evidentemente l'Ufficio centrale ha dovuto stabilire un termine alla durata di questa sospensione.

Ed ora, signori senatori, permettetemi che io vi riassuma la questione che presenta l'art. 33. L'onor. senatore Miraglia e l'onor. ministro hanno detto questa una legge di eguaglianza, di unificazione, di fronte alla quale, in confor-

mità del tanto celebrato articolo dello Statuto, tutti i cittadini, anche per quel che concerne questa materia, divenivano eguali.

L'eguaglianza dei cittadini avanti la legge, dico io, deve considerarsi *per categorie*, inquantochè ogni categoria di cittadini ha determinati obblighi.

Noi, fondati sopra questo concetto, avevamo proposto un art. 16, nel quale si diceva appunto che « a tutti i cittadini i quali si trovassero in identiche condizioni, potesse essere indefinitamente sospesa la licenza di esportazione ».

Questo era un concetto di uguaglianza; ma il Senato l'ha respinto con un sacro orrore, e sta bene.

Se però, dico io, cotesto è vero per alcuni cittadini, lo dovrà esser egualmente per tutti. Ma coloro che si oppongono all'art. 33, consigliano al Senato di avere due pesi e due misure. Vediamo il caso del quale si tratta: voi avete votato l'abolizione dei fidecommessi; ma i fidecommessi rappresentano una sostanza integrale la quale è affetta da una disposizione che la comprende intiera. Io non ho mai sentito che esistesse il fidecommisso di un oggetto. Sarebbe una istituzione nuova.

Or dunque parmi che non si possa più parlare di fidecommisso, ma piuttosto di oggetti inalienabili: questa è la verità. Si tratta di dichiarare l'inalienabilità della proprietà di pochi cittadini, ad eccezione di tutti gli altri.

Ma andiamo alla questione pratica che è più importante, perchè in fatto di principî nei Governi costituzionali non si può sempre esigere coerenza nei principî, sebbene in questo caso si dovrebbe poter sperare. In pratica noi abbiamo creato ad alcuni individui la seguente situazione, di avere cioè immobilizzato, annientato per parecchi milioni il valore della loro proprietà con il carico in più di provvedere a loro spese al locale e alla custodia.

Orbene, voi signori giureconsulti, potreste compiacervi di dirmi in forza di quali ragioni di diritto e di giustizia domandate a cinque cittadini dello Stato di spendere ventimila lire all'anno e di avere una parte del loro capitale immobilizzato, per amore dei loro concittadini? Si aggiunga poi che ciò è tanto più assurdo in quanto che non si sa più a chi questo valore appartiene. Non più ai primogeniti perchè questa posizione giuridica non esiste più; dunque ap-

partiene a tutti gli eredi che decideranno indefinitamente una sostanza che non ha valore?

Tutto questo costituisce un complesso di assurdi che poteva essere tollerabile per un tempo limitato e quando il Parlamento aveva innanzi a sè gravi questioni da decidere, ed era quindi giustificato se soprassedeva su questa; ma quando, dopo diciassette anni lo stesso Parlamento fa una nuova legge organica e dopo diciassette anni non sa dire altro se non che quella legge di carattere transitorio è conservata, allora io credo di potere affermare che questo procedere non è conforme a giustizia.

Per verità, o lo stato attuale di cose è giusto ed è possibile, e allora si abbia il coraggio di ritenerlo come definitivo; ovvero è ingiusto ed è impossibile, come in realtà è, e allora non si ha il diritto di prorogarne la soluzione all'infinito, mossi da quell'istinto che hanno tutte le persone le quali, non sapendo come trarsi di impiccio, aggiornano sempre la soluzione dei problemi difficili.

Dopo diciassette anni io dico che il Parlamento deve sapere quello che può e deve fare.

Il concetto adunque dell'Ufficio centrale era questo, che, se è vero che per certi tali oggetti si può dichiarare l'inalienabilità, questa verità deve valere per tutta Italia. E però aveva proposto quel tale articolo, il quale rendeva possibile che si evitasse anche di parlare della questione delle gallerie. Se ciò non può farsi per molti non può farsi per nessuno.

A questo punto però sono obbligato ad entrare in un'altra fase della questione.

Queste gallerie in verità contengono un numero molto limitato di oggetti di gran valore.

Queste gallerie con questo nome sono esistono più che altro nella fantasia di coloro che ne parlano, poichè prima di tutto sono quasi tutte di fondazione molto recente, e non vanno più che ad un centinaio di anni addietro. Ma poi, e ciò è più importante, certo alcuni oggetti contenuti in esse per verità sarebbero degni delle disposizioni di quel tale art. 16 che era stato proposto dall'Ufficio centrale, e forse altri pochi sarebbero degni di essere catalogati.

Tutto il resto è materia che si trova in tutti i mercati d'Europa.

Ci sono quadri d'ogni qualità e d'ogni paese e molti che non rappresentano che un mediocre

valore artistico sebbene abbiano un valore pecuniario.

Quando noi vi abbiamo proposto l'inalienabilità di alcuni oggetti d'arte, intendevamo che, stabilito un tale principio, dovesse essere uguale per tutti i cittadini italiani. Ma noi non possiamo accettare che questo diritto si stabilisca solo per alcuni cittadini, e neppure che col pretesto di pochi oggetti si possa assolutamente immobilizzarne una quantità.

Io quindi oso dichiarare che questa che si vuol fare rimandando indefinitamente la soluzione di questa questione, è una patente ingiustizia, contro la quale io protesto per conto mio personale, indipendentemente dall'Ufficio centrale, e farò del mio meglio perchè non venga sanzionata dal Parlamento.

La prima legge prometteva una soluzione. E per adempire a tale promessa si riuni una Commissione, alla quale io ho avuto l'onore di appartenere.

Tale Commissione fece ogni sorta di studi. Si pensò ad indagare se si potesse sostenere l'esistenza di qualche servitù, qualche vincolo di pubblico uso sopra queste gallerie. Ma per quanto si sia studiato non si poté giungere a nessun risultato.

Rimase stabilito che dovevano considerarsi come collezioni raccolte da privati per amore dell'arte o di grandezza, e che sia per patriottismo, sia per novità, i proprietari hanno avuto la generosità di esporre al pubblico. Ma se voi stabiliste il principio che ogni volta che i privati esponano al pubblico le proprie collezioni, queste diventino del pubblico, vi garantisco che non si lascerà più entrare in nessuna galleria. Non vedo il vantaggio di questo risultato.

Io ho visitato molte delle gallerie private d'Europa e non mi vanto di avere esercitato un diritto, sibbene di avere goduto d'una ospitalità della quale devo avere riconoscenza.

Questa Commissione, cui accenno, dopo tanti studi non si è riunita appunto perchè non trovò nulla da fare ed è morta di morte naturale.

In questo stato di cose io mi permetto di sottoporre al Senato il quesito se crede di conservare una simile ingiustizia. Per me sento profondamente il concetto che la legge debba essere eguale per tutti e non trovo ragione, perchè si tratta di cinque, anzi credo ora di

sole quattro persone, che il paese le preme sopra con una ingiustizia sistematica.

Io domando che la questione si scioglia in due anni, in tre, in quattro, in quanti si voglia, ma che un termine sia fissato. Tutti comprendiamo l'importanza di questa questione e tutti comprendiamo quanto riguardo si debba a certi sentimenti del paese; ma questo poi non deve andare fino al punto di chiudere gli orecchi ad ogni sentimento di giustizia.

Nella mia relazione io ho fatto cenno ad una delle soluzioni possibili. Perchè non potrebbe il Parlamento deliberare, non per questi quattro o cinque, perchè si verrebbe a creare di nuovo una ingiustizia favorendo quattro o cinque persone e non tutti gli altri che potrebbero trovarsi in condizioni identiche; perchè, dico, non potrebbe deliberare che quando una collezione acquista una certa importanza le si possa fare una dotazione permanente la quale possa considerarsi quasi come una specie di fidecommesso? Sarebbe questo un provvedimento atto ad incoraggiare a fare di coteste collezioni e presenterebbe altresì una soluzione alla questione delle gallerie che dianzi ho trattata.

Adottando questa soluzione verrebbe risolta almeno la parte più grave, la parte pratica della condizione attuale di cose.

Non so se questo provvedimento possa esso pure considerarsi giusto, ma per lo meno sarebbe pratico, mentre così come sono le cose, non solo ci troviamo dinanzi all'ingiusto, ma anche dinanzi all'assurdo, e quando si sta in presenza di un assurdo è inutile e inammissibile di volerli rimanere.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Concludo dunque dicendo che l'art. 33 rappresenta per noi una vera necessità, una volta che si vuole mantenere l'art. 30 come era proposto dal Ministero. Se invece si toglie l'art. 30, come era proposto dal Ministero, allora in tal caso io potrei accontentarmi di un solo ordine del giorno. Se però si insiste nell'art. 30, io, a nome mio perchè non so se posso parlare a nome dell'Ufficio centrale, per mio conto personale, dico, mantengo l'art. 33, e vi insisto io anche se l'Ufficio centrale volesse abbandonarlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Anch'io sono dispiacente coll'onorevole relatore che dopo sedici anni non si è ancora pensato a risolvere la questione delle gallerie romane soggette a vincolo fedecommissato per la legge 23 giugno 1871. Sarebbe oramai tempo che per iniziativa del Governo o parlamentare si risolvesse una volta per sempre questa questione, poichè non si può negare, che le famiglie risentono danno per questo stato anormale di cose.

Ma torno a dire che *non est hic locus* di entrare in questo argomento, la cui risoluzione dev'essere preparata da lunghi e pazienti studi. Gradirei sapere dalla cortesia del signor ministro, se abbia fatto gli studi necessari per essere accettate le disposizioni dell'art. 33, proposte dall'Ufficio centrale, e se l'onorevole suo collega della giustizia abbia raccolto elementi tali da potere affrontare la risoluzione di questo arduo problema. E se mi risponderà di no, non ho io a dubitare che il Senato respingerà la proposta dell'Ufficio centrale, sopprimendo i due articoli 30 e 33.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Il senatore Miraglia mi domanda se ho fatto gli studi necessari per poter accettare la prescrizione dell'art. 33.

Io ebbi cortese comunicazione dal senatore Vitelleschi delle proposte che la Commissione intendeva fare, e riconobbi che molte di esse ben rispondevano al concetto del ministro; ma accettandole, fin d'allora dichiarai che in questa non potevo acconsentire.

La prima ragione per la quale non poteva acconsentire sta appunto in ciò: che nel 1871 nessuno di noi poteva farsi idea esatta di quel che fossero queste collezioni di Roma, note per fama. Dal '71 all'83 sono passati parecchi anni, e credo che la legge del 1883 non si debba trascurare anche per rispetto a queste gallerie e ai riguardi che si vogliono usare ai proprietari di esse.

Il ministro che proponeva quella legge dichiarava esso pure, nella sua relazione, che tale studio non si era potuto fare. La ragione per cui non fu intrapreso il Senato la deve conoscere. Si cercò di rappresentare questi proprietari come vittime d'una imposizione, tanto più dura

in quanto non esiste per gli altri cittadini. Già la legge del 1883 questa durezza mitigava, e con ciò si faceva un passo verso il riguardo che si possa usare a questi proprietari; ma si faceva pur manifesto non essere alcun intendimento di opprimere, ma invece di conservare. Col non aver fatto di più, non credo siasi violata l'eguaglianza, come accennava l'onor. Vitelleschi, il quale ringrazio di aver conchiuso col dire: *Si risolva come si crede*. Di qui si vede non essere suo pensiero di sostenere in modo assoluto la formola usata dall'Ufficio centrale in questa parte della legge.

Ma è veramente identica la condizione del privato che possiede un oggetto d'arte qualsiasi, e questi gran signori che posseggono gallerie? Si è detto, si è ricercato molto, e non si è potuto trovare se sovra tali gallerie pesino vincoli. Ebbene: il non aver trovato sino ad ora, non chiarisce il dubbio; e però bisognerà studiare ancora e cercare per iscioglierlo.

Ma io ho qui sott'occhio la citazione di una precedente relazione, la quale ricorda il breve di Urbano VIII che, stabilendo una specie di maggiorasco dei Barberini, minaccia non solo le ire umane ma le divine contro coloro i quali potessero sciogliere quel maggiorasco e disperdere le cose che sotto di esso eransi raccolte.

E credo che in fondo ad un'altra relazione sieno accennati vari testamenti, donazioni, ecc., che regolarono in passato cotesta materia. Sono le notizie dei fidecommissi d'arte e di biblioteche iscritte nell'ufficio ipotecario di Roma. Sarebbe il caso di andare a vedere lì se non ci sia questo che si potrebbe annunciare come sicuro; se non che, non portando innanzi il fatto, non voglio affermare assolutamente che sia sicuro.

Nella relazione a un disegno di legge simile a questo, si cita un'iscrizione posta nei giardini Borghese, la quale accennava alla destinazione quasi pubblica che dovevano avere quei giardini. Ora una simile destinazione appare per altri fatti. Io ora non ricordo bene, ma gli uomini di legge ricorderanno meglio di me: la questione mi pare si facesse sui maggioraschi, poichè li abbiamo trovati a Roma; qualche cosa ancora si fece pure a Genova per quella galleria; e il giudicato fu che essa fosse di servizio pubblico. Ugual questione fu fatta a Bologna per il *Reverden*, se non isbaglio il

nome, e anche qui fu sentenziato esservi utilità pubblica.

Ora io credo che del maggior numero delle gallerie romane si abbia a tenere per fermo che esse fossero istituite coll'obbligo del mantenimento non solo, ma come una specie di servitù antica.

Vedo l'onorevole Vitelleschi che diniega. Io non affermo; dico solo che si può credere; e per gli studi fatti potrei anco indicare opere d'arte deposte in quelle gallerie, che non possono uscirne, nè essere vendute.

Io quindi stimo che per ora non si debba accettare l'articolo. Non nego che la questione non debba essere studiata. Il determinare ora in questa, non dirò ignoranza, ma non dimostrazione dell'assoluto diritto dei privati, e dirò anche del pubblico, che si statuisca per legge lo svincolo di codeste opere, mi parrebbe, come hanno avvertito gli onorevoli senatori che hanno parlato innanzi, cosa non vo'dire ingiusta, ma improvvida. Nè a farmi ricredere vale l'osservazione fatta dall'onorevole Vitelleschi, cioè che, alla fin fine, non sieno in queste gallerie tanti lavori assolutamente degni di essere conservati. Codesto suo giudizio parmi in parte troppo severo, in parte non compiuto; perchè altro sia discorrere di un oggetto in sè, altro di una collezione.

Il valore degli oggetti insieme raccolti, ordinati per serie, per scuole, per generi, vi dimostrano il progresso di un'arte attraverso i tempi, è valore ben diverso da quello che potrebbero avere queste medesime opere, di per sè, sparpagliate qua e là. Onde pregio vero delle collezioni non è tanto quello di avere cose rarissime, ma di riunire in sè gli *specimens*, i campioni, dirò così, che dimostrano il corso che l'arte ha fatto.

Quindi la difesa delle gallerie non solo va presa come difesa delle singole opere, ma delle intere collezioni che esse comprendono.

Io non voglio citare testi latini, perchè non li ho studiati. Se li trovo, li cito. Non mi voglio far merito di una scienza legale che non ho. Ma noto che questa distinzione fu fatta tra l'ente, dirò così, individuo e l'altro ente che è collettivo. Cosicchè, anche per questo rispetto, bisognerebbe andar molto adagio quando si tratta di determinare qualche cosa.

Certamente non io soltanto, ma tutti possiamo deplorare che uno il quale possenga un capo-

lavoro non abbia facoltà di venderlo, mentre talvolta egli per ciò potrebbe essere costretto a patire la miseria, dalla quale lo salverebbe la vendita dell'opera sua.

Così io potrei deplorare se cotesta servitù venisse a compromettere l'avvenire di alcune di queste grandi case. Ma mi rallegrerò invece di non aver trovato la sola cosa da me cercata in questi giorni: vale a dire che alcuna di queste case abbia eccitato il Governo a fare qualche cosa per rendere libera la sua propria fortuna; me ne rendo conto e me ne compiaccio. Credo che sarà l'ultima cosa che queste famiglie potranno desiderare; sarà l'ultima cosa, e non arriverà. Innanzi che arrivi, credo, ci resterà tempo di studiare modi acconci, non a fare che i privati non patiscano danno, ma a procurare che, nell'interesse della nazione, cotesto onore della città di Roma, cotesto onore e vantaggio economico e morale di tutta Italia, resti nel paese.

Quindi io ringrazio gli oratori i quali hanno cercato di combattere l'art. 33, respingendo quella prescrizione che si vorrebbe imporre del come dovrebbe farsi la legge.

Comprendo, come si è già osservato dagli onorevoli Miraglia e Vitelleschi, essere questa una materia la quale, pur non prefiggendo un termine, deve essere regolata. Ciò credo anch'io; ma credo pure che non sia questo luogo da ciò, il che mi pare trionfalmente dimostrato così dall'onor. Miraglia come dall'onor. Auriti.

Senatore COSTA. Domando la parola.

Senatore BARRACCO G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Costa.

Senatore COSTA. A me pare che sia giunto il momento di raccogliere il ramo d'olivo che il nostro collega Vitelleschi ci ha offerto. Egli non insiste più sull'art. 33, ma si limita ad esprimere il desiderio che non sia pregiudicata la questione che avrebbe voluto definire fin d'ora, a condizione che il Governo assuma l'impegno di risolverla.

Io accetto la conclusione alla quale è venuto e mi riservo di concretarla in una proposta formale. Ma non intendo con ciò di accettare le premesse ed accogliere i ragionamenti che ha esposti in difesa della causa che ha assunto di patrocinare.

I colleghi che mi hanno preceduto hanno

esposto gravi e convincenti ragioni per confutarli; io mi fermerò soltanto alla parte, direi così, formale dell'articolo 33 proposto dall'Ufficio centrale, per dedurne che nella forma in cui è stato redatto non potrebbe mai essere tradotto in legge.

Due concetti sono espressi in quest'articolo. Primo, che certe leggi vigenti cesseranno di aver vigore in un giorno determinato; secondo, che deve essere fatta una legge la quale dovrà provvedere all'argomento in un senso determinato. Ora pare a me che questo sistema sia assolutamente inaccettabile.

Sotto il primo punto di vista: supponete che venga il giorno, fissato nella prima parte dell'articolo, in cui la legge del 1871 dovrà cessare d'aver vigore senza che siasi provveduto colla legge richiesta nella seconda; da quale disposizione di legge sarebbe, in tal caso, regolata la sorte di queste gallerie fidecommisate conservate dalla legge del 1871?

Ma anche sotto l'altro punto di vista le difficoltà non sono minori. È egli possibile impegnare in una legge l'azione legislativa da esplicarsi in una legge futura?

Ma pur ammesso che si possa assumere tale impegno, qual valore pratico potrà avere? E se deve averlo di per se stesso, pel caso che la legge promessa non intervenga, potrebbe egli soddisfare all'intento suo?

È per vero, quando si dice che sarà provveduto con legge speciale allo scioglimento dei vincoli da quelle disposizioni mantenuti, si è affermato un principio; ma questo principio ha bisogno di molte e molte disposizioni per poter essere attuato secondo è richiesto dall'indole sua e dai rapporti molteplici che deve regolare. Vuole forse il nostro collega correre l'evento che la giurisprudenza dichiarerà applicabili puramente e semplicemente le disposizioni degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile?

Ma è inutile soffermarsi all'esame della questione, dal momento che da un lato il nostro onorevole collega Vitelleschi accetta di rinunciare sotto certe condizioni all'art. 33 del progetto, e il ministro dal suo canto ha fatto tali dichiarazioni che dovrebbero costituire l'adempimento delle condizioni che il collega Vitelleschi richiede.

Il ministro infatti ha dichiarato che per quanto non creda di poter assumere impegni intorno al modo con cui queste istituzioni dovranno essere sciolte, riconosce però che a questa bisogna legislativa dovrà essere provveduto e si impegna di presentare a questo intento un progetto diretto a provvedervi quanto meglio e più presto potrà in quel modo che il delicato argomento richiede.

Ora, accettando tali dichiarazioni, parmi che ogni controversia sarebbe risolta sopprimendo tanto l'art. 30 quanto l'art. 33 del progetto, e votando un ordine del giorno nel quale si prenda atto degli impegni assunti dal Governo.

E ho detto che si può accettare la soppressione dell'art. 30 perchè, anche mercè di essa nulla è mutato alla condizione di diritto. Tale articolo consta infatti di due parti secondo il progetto ministeriale.

In una si dichiara l'abrogazione di tutte le disposizioni contrarie alla presente legge; nell'altra si dichiara di mantenere in vigore gli articoli 3 e 4 della legge del 1871, modificata dalla legge del 1883.

Ora il precetto contenuto nella prima parte è superfluo, perchè provvedono i principî generali del diritto e le disposizioni preliminari del Codice civile. La legge posteriore deroga l'antecedente, sia per disposizioni espresse, sia anche per incompatibilità di questa con quella; il che avverrebbe nella specie. Quanto alla seconda, un ordine del giorno che presupponesse l'esistenza delle leggi ivi richiamate basterebbe a chiarire che, nel pensiero del Senato, esse rimangono in vigore.

Il che, del resto, deve ritenersi fuori di questione anche senza una dichiarazione espressa od implicita, giacchè si riferiscono a diversa materia.

E per vero la legge che ora si discute è un complesso di disposizioni d'ordine pubblico relative all'esercizio del diritto di proprietà su determinati oggetti, mentre le leggi del 1871 e del 1883 riguardano un diritto privato, quale è l'istituzione o lo scioglimento di fidejcommessi: l'un argomento è assolutamente diverso dall'altro, e non hanno fra loro che un rapporto meramente occasionale.

Io quindi, per raccogliere in un unico contesto tutte le opinioni manifestate intorno a

questa questione, proporrei di sopprimere gli articoli 30 e 33 del progetto, e di votare il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, preso atto delle dichiarazioni del ministro, colle quali ha assunto l'impegno che sarà presentato un progetto di legge diretto a provvedere definitivamente alle gallerie, biblioteche ed altre collezioni di arte e di antichità, di cui è parola nell'art. 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286, serie 2ª, modificata colla legge 8 luglio 1883, n. 1461, passa all'ordine del giorno ».

PRESIDENTE. Il senatore Giovanni Barracco ha facoltà di parlare.

Senatore BARRACCO G. Poichè il nostro relatore ha già accennato a un qualche dissenso fra lui e gli altri componenti dell'Ufficio centrale, io dirò in poche parole quale sia la nostra opinione e in che consista questa divergenza di pareri.

Noi dunque non difendiamo la forma troppo assoluta ond'è redatto l'articolo 33, e non v'insistiamo, massime dopo che uomini di grande autorità nelle discipline giuridiche hanno osservato ch'essa dà luogo a gravi obiezioni ed è assolutamente inaccettabile.

Ma, se abbandoniamo la forma, non possiamo però abbandonare le idee generiche di diritto che ha svolte con tanta convinzione l'onorevole Vitelleschi.

A noi pare che questa questione delle gallerie sia stata un po' gonfiata.

Prego il Senato di permettere ch'io entri in certi particolari tecnici, che non sono, come sembrano a prima giunta, fuori di posto.

Quando si esamina una legge sopra un argomento qualunque, si presume che la materia di cui tratta sia stata studiata con amore e con qualche competenza.

E però questa questione delle gallerie non va giudicata astrattamente, ma perchè perda molto della sua importanza, bisogna che si guardi un po' da vicino.

È certo che, se non tutte, il più gran numero almeno delle gallerie di Roma, così di quadri come di sculture, non furono dai loro fondatori istituite a servizio del pubblico. L'onorevole ministro vi ha parlato dei fulmini che

Urbano VIII minacciava ai violatori del fidecommesso Barberini.

Io non negherò certo la bella da lui citata, e molto meno rileverò, come pur dovrei, che nella bolla è questione del fidecommesso nella sua integrità e non delle sole raccolte artistiche che ne facevano parte.

Io alla mia volta mi restringerò a citare un esempio, da cui si possono trarre conseguenze affatto diverse e più conformi all'opinione da me espressa: intendo parlare della galleria di statue dei Borghese. Questa raccolta, al tempo napoleonico, fu depauperata di tutti i capolavori che conteneva, i quali sono attualmente a Parigi nel museo del Louvre.

La raccolta nella sua forma attuale fu ricostituita da un principe posteriore a Napoleone, e non si vorrà, credo, sostenere che una qualche bolla di Paolo V abbia assoggettato a servitù questa collezione formata tanto tempo dopo.

Potrei ragionare allo stesso modo della raccolta di statue di villa Albani, ma temo di abusare della vostra benevolenza.

L'onorevole ministro ha poi detto di non aver avuta nessuna richiesta dai possessori, perchè si affrettasse il momento dello svincolo. Ed io aggiungerò anzi, a rincalzare la sua asserzione, che ci sono stati due di questi possessori il cui patriottismo merita di essere segnalato, perchè morendo si sono preoccupati della conservazione delle loro raccolte, e coi loro testamenti e coi mezzi che le leggi italiane loro consentivano, ne hanno assicurata l'integrità fino alla terza generazione: parlo dei principi Doria e Terlonia.

Ma l'onorevole ministro converrà meco che questi nobili esempi e il silenzio degli altri non dispensano il Governo dall'obbligo di provvedere secondo che l'equità e la giustizia richiedono.

Ad un'altra considerazione dell'onorevole ministro ho qualche obbietto da contrapporre. Egli ha detto che c'è gran differenza fra raccolte e oggetti d'arte isolati.

Sta bene, onorevole ministro; una enorme differenza esiste quando le collezioni sono fatte con un concetto unico che le informa; quando gli oggetti sono stati raccolti seguendo un criterio storico od artistico, ma quando si sono agglomerati senza scelta l'uno a fianco del-

l'altro, il caso è diverso. Nella prima ipotesi, l'oggetto isolato acquista grandissimo valore per far parte di una collezione scientificamente ordinata. Anzi dirò di più, allora gli oggetti sono come le cifre arabe; l'uno e il sei, per esempio, esprimono dei valori; ma riuniti insieme fanno sedici, che è un valore molto maggiore. Ma quando invece le collezioni sono fatte come furono fatte quelle di cui discorriamo, riunendo e pigiando insieme opere di merito differentissimo, allora i capolavori che sono sempre scarsi di numero rimangono schiacciati sotto la grave mora di una grandissima quantità di oggetti mediocri.

Tutte queste considerazioni, nelle quali sono entrato, mi sono servite per provare come questa questione dello svincolo non sia poi tanto complicata ed inestricabile, da rendere giustificato un troppo lungo ritardo alla presentazione di una legge che vi provveda.

Il principio di giustizia che ha svolto l'onorevole relatore è irrecusabile.

Nello studiare questo progetto di legge noi abbiamo tenuto presenti due massime di diritto astratto. L'una è che non vi debbano essere leggi *ad singulas personas*; e perciò è desiderabile che tutti i cittadini del Regno rientrino quanto prima si potrà sotto l'impero del diritto comune.

Il secondo principio è che quando la somma degli interessi collettivi è così preponderante da imporsi ad ogni altra considerazione, allora l'interesse generale deve prevalere ai particolari.

In conformità di queste convinzioni noi vi avevamo proposto due articoli, di cui l'uno era il correttivo dell'altro, cioè, questo di cui discutiamo, e l'art. 16, che poi abbiamo ritirato.

L'art. 16 è a senso nostro l'unica garanzia vera delle ricchezze artistiche mobili dell'Italia.

La tassa del 20 per cento salverà gli oggetti di un valore che raggiunge un certo livello, ma non sarà di nessuna efficacia davanti a questi oggetti che risvegliano le bramosie degli innumerabili amatori, e dei tanti musei d'Europa e d'America.

Ritirammo l'articolo, perchè ci parve che il Senato l'avrebbe respinto, e non volevamo compromettere un principio che nella nostra persuasione presto o tardi dovrà risorgere, perchè

è il solo, il vero palladio dei nostri capolavori. Quando si procederà in un tempo più o meno lontano a risolvere codesta questione dello svincolo delle gallerie, allora le opere d'arte di primissimo ordine, che importerà conservare all'Italia, saranno molte, e si ripresenterà il bisogno di riprendere quell'articolo ed estenderlo non solo agli oggetti di primaria importanza delle gallerie romane, ma a quello altresì che altri privati fuori di Roma possono possedere di egualmente prezioso.

Dopo le considerazioni suesposte noi accettiamo di buon grado il ramo d'olivo che l'onorevole Costa ci ha offerto, perchè riconosciamo che la forma con la quale si è dato espressione al nostro desiderio incontra tutte le difficoltà che sommi giureconsulti hanno messo in evidenza.

Ma, prima di accettare il ramo di olivo, abbiamo voluto assicurarci che esso è ricco di fiori e di speranze, che è quanto dire che la questione non sarà messa da banda per immaginarie ed esagerate difficoltà che si potrebbe temere che presenti, ma che sarà esaminata per ogni verso e sottoposta il più presto possibile alle deliberazioni del Senato.

Queste sono le opinioni che hanno prevalso nell'Ufficio centrale, differenti alquanto da quelle dell'onor. Vitelleschi, ma non tanto che in questa discussione dovessimo tenercene estranei, lasciando lui solo sulla breccia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno testè proposto è accettato dal signor ministro?

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. È accettato.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale lo accetta?

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Allora mi pare che quest'ordine del giorno porterebbe per necessità la soppressione dell'art. 33 e dell'art. 30.

Adunque non rimarrebbe che a votare l'articolo 31 e l'art. 32.

Ora do lettura dell'ordine del giorno:

« Il Senato, preso atto delle dichiarazioni del ministro, con le quali ha assunto l'impegno che sarà presentato un progetto di legge diretto a provvedere definitivamente alle gallerie, biblioteche ed altre collezioni d'arte e di antichità di cui è parola nell'art. 4 della legge 28 giugno

1871, n. 284, serie 2<sup>a</sup>, modificato dalla legge 8 luglio 1883, n. 1461, serie 3<sup>a</sup>, passa all'ordine del giorno ».

Ora si riprenderà l'esame degli articoli.

A me sembra, ripeto, che questo ordine del giorno porti per conseguenza la soppressione degli articoli 30 e 33, perciò rimangono a votarsi gli articoli 31 e 32.

Si dà lettura dell'art. 31.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

Art. 31.

Un regolamento approvato con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, provvederà all'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

#### Disposizioni transitorie.

Art. 32.

La facoltà di rifiutare le licenze di vendita e d'esportazione di cui all'art. 14 della presente legge è prorogata ad un anno per tutte le richieste che saranno presentate nel corso del primo anno dalla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora rimane ad approvare la redazione dell'art. 28 rimasto in sospenso; prego il senatore Costa a volerne riferire essendo egli incaricato di coordinarlo con gli emendamenti proposti.

Senatore COSTA. Esaminato l'art. 28 in tutto il suo contesto, mi è parso di rilevare che esso contenga disposizioni penali relative a fatti di due ordini diversi.

Il primo ordine è quello di cui ci siamo già occupati; quello, cioè, di violazioni di disposizioni di legge relative a certi limiti posti all'esercizio del diritto di proprietà, e che siamo tutti d'accordo a considerare come contravvenzioni d'ordine civile. A queste appartengono le disposizioni della prima parte e del primo ca-

povero dell'art. 28, salvo però ciò che si riferisce alla violazione dolosa, di cui è cenno nel primo capoverso: e per essi rimangono fermi gli emendamenti, che ho già fatto pervenire al banco della Presidenza.

Rimangono gli altri tre capoversi.

Riesaminate le disposizioni che sone richiamate in questi capoversi, io ne ho trovata una, la quale deve essere considerata come contravvenzione d'ordine civile, ed è quella che si riferisce all'art. 21 del progetto dell'Ufficio centrale, col quale, come il Senato si ricorda, si costituisce il divieto di fare scavi senza autorizzazione del Ministero. Parmi che anche qui si rimanga nel campo meramente civile.

Ma quando si richiama l'art. 15, che è quello che si riferisce al divieto di esportazione ed agli articoli 23 e 24, che si riferiscono a sottrazione, nascondimenti, ecc., e si propone, oltre la pena pecuniaria, la confisca, si manifesta evidentemente l'indole dolosa dell'atto che si vuole punire, il carattere penale della sanzione colla quale si vuole colpire.

Difatti si tratta di trafugamenti, di sottrazioni, di nascondimenti per impedire la esecuzione della legge. Qui evidentemente si entra in un campo molto diverso da quello preveduto nei capoversi precedenti, e qui è giusto conservare il progetto come sta, cioè coll'applicazione della multa in linea penale.

Per attuare questi concetti la redazione dell'articolo 28 dovrebbe essere modificata come segue:

La prima parte resta come fu già deposta al banco della Presidenza.

La seconda parte egualmente fu deposta al banco della Presidenza.

Verrebbe ora la terza parte la quale sarebbe così concepita:

« Chiunque contravvenga alle disposizioni dell'art. 21 sarà punito dal tribunale civile con una pena pecuniaria da L. 50 a L. 500 e sarà tenuto a riparare il danno, e quando questo sia in tutto o in parte irreparabile, una indennità corrispondente ».

Dovrebbero poi essere comprese in un separato articolo le ipotesi di indole penale, costituite dal terzo comma dell'art. 28, nel quarto e nel quinto, omettendo nel quarto la citazione dell'articolo 21.

In questo senso mando alla Presidenza la redazione emendata.

PRESIDENTE. Pregherei l'onor. senatore Costa a volersi recare al banco della Presidenza per assistere alla lettura di questo articolo, perchè io possa leggerne correttamente tutte le modificazioni.

Egli che lo ha redatto, potrà avvertirmi se avvenissero malintesi.

#### Art. 28.

Chiunque contravvenga alle disposizioni degli articoli 9, 10, 16, 18 della presente legge sarà punito dal tribunale civile con una pena pecuniaria da L. 50 a L. 3000 e sarà tenuto a riparare il danno, e quando questo sia in tutto o in parte irreparabile, a pagare un'indennità corrispondente.

I pubblici funzionari e impiegati o amministratori di provincie, comuni o enti morali, che nell'esercizio delle loro funzioni violino le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 11, 18 o 20 della presente legge saranno puniti dal tribunale civile con una pena pecuniaria da L. 50 a L. 1500, e se la violazione sarà dolosa, saranno tenuti egualmente in proprio alla rifazione del danno, all'indennità corrispondente senza pregiudizio delle pene inflitte dal Codice penale.

Chiunque contravvenga alle disposizioni dell'art. 21 sarà punito dal tribunale civile con una pena pecuniaria da L. 50 a L. 500, e sarà tenuto a riparare il danno, e quando questo sia in tutto od in parte irreparabile, a pagare una indennità corrispondente.

Se non vi sono altre osservazioni pongo ai voti questo articolo.

Chi intende di approvarlo si alzi.

(Approvato).

All'articolo testè approvato si dovrà aggiungere l'altro proposto dal senatore Costa, accettato dall'Ufficio centrale e dall'onor. signor ministro della pubblica istruzione, che recherebbe il n. 28 bis.

Quest'altro articolo sarebbe così concepito:

#### Art. 28 bis.

Chiunque contravvenga alle disposizioni dell'art. 13 sarà punito con la confisca dell'oggetto

esportato o tentato di esportare e sarà tenuto a pagare una indennità eguale al valore dell'oggetto stesso quando la confisca non possa aver luogo. Saranno inoltre applicabili agli autori e complici della contravvenzione, tutte le disposizioni penali sancite dalle leggi vigenti per il contrabbando di oggetti sottoposti a tassa di esportazione.

Chiunque contravvenga alle disposizioni degli articoli 23 o 24 sarà punito con una multa da L. 51 a 500, e con la confisca degli oggetti rinvenuti, e sarà tenuto a pagare una indennità eguale al valore degli oggetti stessi, quando la confisca non possa aver luogo.

Nulla è innovato alle disposizioni dell'articolo 304 del Codice penale e dell'art. 450 del Codice penale toscano.

Il Senato ha sentito la lettura di questo articolo 28 *bis* con tutti gli emendamenti che vi sono stati fatti.

Chi approva questo articolo, è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Esaurita la votazione degli articoli, leggerò l'ordine del giorno dell'onor. Costa per porlo ai voti:

« Il Senato, preso atto delle dichiarazioni del ministro, con le quali ha assunto l'impegno che sarà presentato un progetto di legge diretto a provvedere definitivamente alle gallerie, alle biblioteche, e alle altre collezioni d'arte e d'antichità, di cui è parola nell'art. 4 della legge 20 giugno 1871, n. 286, serie seconda, modificato dalla legge 8 luglio 1883, n. 1461, passa all'ordine del giorno ».

L'onor. ministro e l'Ufficio centrale hanno dichiarato di accettare questo ordine del giorno.

Chi intende di approvarlo è pregato di sorgere.

(Approvato).

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. L'Ufficio cen-

trale non ha cessato di preoccuparsi di alcune richieste fatte da vari dei nostri colleghi in riguardo all'attuazione di questa legge.

L'Ufficio centrale aveva già segnalato che tutto ciò che concerne il personale e le sue attribuzioni era rimasto in questa legge assolutamente oscuro.

È parso a molti, dai quali l'Ufficio centrale non dissente, che sarebbe opportuno di conoscere qualche cosa di più circa l'applicazione di questa legge. Tanto più che di leggi possono farsene quante se ne vogliono, ma se non vi è l'uomo che le attua, non hanno valore. Ora fare una legge e rimanere in una completa ignoranza del come e da chi sarà applicata, si intende che possa lasciare nell'animo di molti qualche dubbio sopra la sua efficacia.

Quando questo dubbio fu espresso, l'onorevole ministro non fece obiezioni in genere, ma disse: - già vi è una organizzazione, la quale funziona; - e mostrò di volersivi attenere. Per altro alcuni insistettero e dissero che se questa organizzazione fosse buona, non avendo essa nessuna radice in nessuna disposizione legislativa, può essere cambiata da ogni ministro. Per tutte queste ragioni noi redigemmo un articolo aggiuntivo, che fu poi ritirato perchè non ci concordammo con i colleghi i quali, e notevolmente l'onor. Massarani, non si uniformarono con le idee espresse nel detto articolo; e allora piuttosto che avventurarci in una discussione lunga che avrebbe anche moltiplicate le difficoltà, abbandonammo quell'articolo.

Ora però, riconoscendo questo principio fondamentale, vale a dire che la bontà delle leggi dipende da chi le eseguisce, e parendo quindi che debba interessare al Parlamento di conoscere, per lo meno, le linee generali dell'organizzazione, della quale si parla tante volte in questa legge, l'Ufficio centrale avrebbe pensato di presentare un invito al Governo. Questo invito risponde, presso a poco, alle idee che l'onorevole ministro espone l'altro giorno. E, se ben mi ricordo, egli non fece neanche grandi obiezioni a che divenissero oggetto di un progetto di legge.

Quindi noi crediamo veramente, in questo caso, di ottenere il suo assenso, tanto più che la sola difficoltà che potrebbe esserci, la difficoltà finanziaria, mi obbliga a dichiarare che

nel concetto dell'ordine del giorno, che avremmo in animo di presentare, non c'è il pensiero di voler istituire un nuovo ramo di amministrazione, una nuova burocrazia, per creare poi altri uffici e nominare altri impiegati.

Noi vogliamo solamente che si possa costituire un organamento il quale ci permetta di disporre di tutti gli elementi competenti, che cioè il ministro chiami alla esecuzione di questa legge tutti gli elementi utili che si trovano in Italia, competenti in questa materia, e non se ne rimetta al lavoro, direi, in gran parte meccanico, degli uffici ordinari del Ministero. Cosa, del resto, che già avviene, ma che noi vorremmo che fosse consacrata da una disposizione di legge la quale contenesse lo schema dell'organizzazione che deve presiedere all'applicazione della legge.

In quest'ordine di idee l'Ufficio centrale presenterebbe quest'ordine del giorno:

« Il Senato invita il Governo a voler proporre per legge un organamento completo della Direzione di belle arti e d'antichità per provvedere alla esecuzione di questa legge ».

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. senatore Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Signori senatori. Quando nella discussione del 1° o del 2° articolo di questa legge apparve un momento l'idea di voler delegarne la esecuzione ad un organismo generale in tutto lo Stato, io feci questa osservazione, che due erano i sistemi possibili, quello, cioè della presente legge che delegava al ministro la esecuzione delle sue disposizioni, lasciando ad esso tutte le responsabilità; e l'altro consistente nel fare un organismo generale che fosse incaricato di questa esecuzione sotto la direzione del ministro stesso.

Dissi allora che preferivo il primo sistema come quello che raggiungeva due effetti, la maggiore economia da un lato e la maggiore responsabilità dall'altro.

Oggi debbo ripetere la stessa cosa a proposito della proposta dell'Ufficio centrale.

Pur troppo abbiamo abusato in Italia di questi organismi che abbracciano tutto il Regno, e non basta dire come l'onor. relatore che la esecuzione si farà colla massima economia. Quando si comincia a fare una gerarchia che

parte dal ministro e va a diramarsi in tutte le parti del Regno, un nuovo ruolo d'impiegati è inevitabile, una nuova spesa più o meno vasta andrà a carico del bilancio.

Signori, io ho cercato sempre nella mia non breve esistenza, quando ne ho avuta occasione, di ridurre tutti questi organismi alla più semplice espressione; di concentrarne le attribuzioni piuttosto che lasciarle diramare indefinitamente, e francamente dirò che il Senato non farebbe cosa nè utile, nè opportuna adottando la proposta che gli è stata adesso manifestata dall'onor. relatore.

Io prego anche lo stesso relatore a persuadersi che oramai il Ministero dell'istruzione pubblica ha degli organi in tutte le principali provincie d'Italia dove esistono artisti, dove esistono uomini competenti, dei quali si potrà valere nell'esecuzione di questa legge.

E maggior libertà voi lascerete all'onor. ministro per usare di questi organi e meglio otterrete il risultato a cui aspirate.

L'onor. ministro naturalmente nell'applicazione di questa legge dovrà fare un regolamento a norma dell'art. 28. Basterà quello per supplire a tutte le esigenze che si possono elevare.

Io raccomanderei dunque all'Ufficio centrale di non insistere sulle idee testè esposte.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. L'onorevole Cambray-Digny in questa occasione ha parlato del Ministero come se ne potrebbe parlare nel campo politico, ed ha perfettamente ragione. Negli affari politici ed in quelli amministrativi la miglior cosa è lasciare la responsabilità a chi spetta.

Ma l'onor. Digny non potrà poi presumere che in Italia tutti i ministri dell'istruzione pubblica e tutti gli impiegati di quel dicastero saranno sempre degli uomini di gusto e degli artisti.

Or bene in questa materia si possono far leggi quante se ne vogliono, ma sono necessarie talune attitudini assolutamente speciali negli uomini che sono destinati ad applicarle e a farle eseguire. Cosicché, se per applicare le disposizioni di questo progetto di legge ci saranno uomini non solo colti, ma che abbiano altresì quelle tali attitudini speciali, questa

legge varrà a qualche cosa; se all'incontro questa legge sarà applicata da funzionari che non abbiano mai visto un quadro o un vero oggetto d'arte, che non ne sappiano distinguere il valore, questa legge non sarà che uno stromento di burocrazia ed una vera invasione della proprietà privata, senza nessuno scopo utile.

Questa legge vuole adunque essere applicata da uomini competenti.

E poichè nessuno può conoscere le attitudini degli uomini che saranno per succedersi nel Ministero della pubblica istruzione, nessuno può sapere fin d'ora se saranno uomini di gusto o no, io penso che sia naturalissimo che con legge sieno determinati i criteri coi quali sieno scelte coteste autorità competenti all'applicazione del progetto di legge in discussione; dappoichè prego l'onor. Cambray-Digny, che ci accusa di volere fondare nuove istituzioni e nuovi organismi, a considerare che è l'onorevole ministro che parla in tutta la legge di queste autorità competenti.

Il Ministero, che non può certo da sè solo provvedere a tutto quanto è contemplato dalla legge, ha già dichiarato che si servirà dello aiuto di autorità competenti, autorità che possono essere puri e semplici strumenti burocratici, o possono essere invece uomini tolti dal mondo colto libero.

In cotesta scelta appunto consiste l'avvenire della legge e la sua efficacia o la sua inutilità.

Se un ministro si servirà di strumenti burocratici, questa legge sarà per riuscire perfettamente inutile, poichè il più delle volte verrà applicata a torto e a traverso.

Se invece il ministro, uomo di buon gusto, sceglierà i suoi collaboratori fra uomini competenti, sien pure due o tre soli per tutta l'Italia, questa legge riuscirà efficacissima.

Il senatore Cambray-Digny ritiene che si debba rimettere a qualunque ministro *pro tempore* la scelta a suo talento di queste autorità competenti.

All'opposto del senatore Digny, alcuni senatori ritengono sia necessario tracciare alcune linee generali per la loro costituzione. Non già che tali corpi consulenti debbano o possano limitare la responsabilità del ministro, il quale si serve di essi solo come mezzi; ma molti senatori si sentirebbero più soddisfatti e votereb-

bero con maggiore tranquillità questa legge se fosse bene determinato in quale campo debbano essere scelte coteste autorità competenti.

L'Ufficio centrale, di queste due opinioni, crede che la seconda sia la più ragionevole ed accettabile.

E poichè un ordine del giorno non fa che segnare al Governo un indirizzo che poi egli segue secondo le eventualità, secondo i mezzi e secondo le opportunità, così all'Ufficio centrale sembra opportuno che il Senato dica se segue l'opinione dell'Ufficio centrale, ovvero quella dell'onor. senatore Cambray-Digny, la quale ultima equivale a non darsi pensiero sul modo col quale sarà data applicazione a questa legge.

Del resto, sia che il Senato voti, sia che non voti quest'ordine del giorno, noi abbiamo fatto il nostro dovere sottoponendogli la questione. Il Senato col suo alto senno delibererà.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Gli argomenti svolti dall'onorevole relatore credo che siano applicabili a tutti i casi.

Quando vi è un servizio speciale da eseguire accuratamente e distesamente, si sente subito bisogno di dargli un particolare organismo per applicarlo.

Ci vogliono nuovi impiegati speciali, che naturalmente facciano del loro meglio. Gli argomenti addotti dall'onorevole relatore si applicano e si sono sempre applicati quando si è trattato di allargare l'esercito dei pubblici funzionari.

Ma io gli faccio riflettere che il ministro della pubblica istruzione ha sotto la sua dipendenza in tutte le provincie d'Italia artisti, professori, uomini competenti per dare esecuzione a questa legge.

Il ministro ha dalla legge la facoltà di determinare, con un regolamento da approvarsi, sentito il Consiglio di Stato, le forme, il modo, coi quali questa legge deve essere applicata. Egli si servirà quindi di questi uomini competenti, e qualunque sia il ministro, ne potrà assumere la responsabilità.

Una volta approvato il regolamento, questi uomini competenti avranno questa missione. Non vedo quindi la necessità di fare ora un altro istituto fondato per legge.

Queste sono le ragioni per le quali non mi pare nè utile nè opportuno d'approvare l'ordine del giorno; del resto il Senato giudicherà: io voterò contro certamente.

Senatore MASSARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Massarani ha facoltà di parlare.

Senatore MASSARANI. Avendo avuto l'onore di svolgere un ordine d'idee inteso a provocare dal Governo del Re la presentazione di un nuovo disegno di legge che avesse per iscopo di stabilire guarentigie, e giurisdizioni regolari per l'applicazione della legge presente, mi corre debito di esprimere il mio sentimento circa l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

Avrei preferito che per gl'intenti anzidetti fosse iscritto nella stessa legge presente l'obbligo della presentazione di un disegno di legge complementare.

Ad ogni modo accetto con gratitudine la dichiarazione formulata dall'onorevole Ufficio centrale, la quale traduce in un ordine del giorno le idee appunto che ho avuto l'onore di svolgere; e però raccomando, per quel poco che è da me, agli onorevoli colleghi l'adozione dell'ordine del giorno medesimo.

L'invito che per esso si muove al Governo è di recare davanti alle Camere ordinamenti, i quali determinino valide guarentigie da essere in questa materia applicate, come lo sono in tutte quelle che involgono controversie di alto momento. Ho avuto l'onore d'indicare soprattutto la collegialità dei giudizi e la pluralità dei gradi di giurisdizione; ed ho per fermo che la presentazione di un disegno di legge che a questi intenti risponda sarà accolta con favore, non solo dagli amici dell'arte, ma da ogni privato cittadino, i cui interessi possano essere recati in causa nella applicazione della legge presente.

Non dico di più.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Provo proprio dispiacere a combattere ancora una seconda volta l'amico mio senatore Massarani, massime perchè amatissimo e competentissimo quale è, specialmente nelle belle arti, nell'appoggiare l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, non può essere mosso che dal sentimento e dalla persuasione

che a tutelarle occorranò altri provvedimenti. Ma io considero l'ordine del giorno, anche sotto un altro aspetto, dal lato cioè della spesa e della regolarità.

Temo l'ordine del giorno, siccome quello che mi minaccia una spesa nuova, e noi di spese nuove, se non sono assolutamente necessarie, non dobbiamo consentirne alcuna più; ne abbiamo già troppo delle attuali.

L'ordine del giorno implica poi quasi una revoca delle nostre deliberazioni sull'art. 1. A quell'articolo l'onore Massarani aveva proposta un'aggiunta che consuonava perfettamente all'ordine del giorno d'oggi. Io ed il signor ministro l'abbiamo combattuta, il Senato la respinse. Non si può dunque rifare quello che fu disfatto. Ciò non è regolare, non è conveniente.

Avete o non avete fiducia nel ministro? Se non l'avete, respingetegli la legge; che se l'avete dovete rimettervi a lui, perchè l'eseguisca nel migliore modo, perchè produca tutti i suoi buoni risultati, tenendo anche conto dei savi vostri consigli, ma credo che dobbiamo arrestarci qui, e non ispingerci più oltre.

Senatore GUERRIERI-GONZAGA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUERRIERI-GONZAGA. Veramente io sono meravigliato che il mio amico Cavallini si opponga perfino all'ordine del giorno di semplice raccomandazione al Governo.

Ho capita la sua opposizione a che l'obbligo di presentare un progetto di legge fosse inserito nell'art. 33, ma trattandosi che quell'obbligo viene ora espresso con un semplice invito, mi sembra che egli faccia una opposizione soverchia.

Nè so capire come il senatore Cavallini dica essere evidente che, quando si tratta dell'esecuzione di questa legge, non si debbono creare per legge uffici ed ordinamenti, affinchè essa riesca feconda di buoni effetti.

Ciò mi sorprende. Noi abbiamo una quantità di organi creati per legge, i quali non mirano ad altro che ad assicurare la esecuzione di altre leggi.

Ritengo che questo fatto sia semplicemente sfuggito al senatore Cavallini.

Egli poi si restringe e si limita a preoccuparsi della spesa.

Ma come? Abbiamo discusso una legge la

quale ha innalzato il Senato alla contemplazione dei più alti interessi dell'arte e della cultura italiana. In quella legge è evidente una grande lacuna, quella cioè di non avere stabilito affatto chi normalmente dovrà farla eseguire. Il Parlamento dovrà dunque astenersi anche da un semplice invito al potere esecutivo, perchè ci presenti una legge per la quale ci sia possibile di vedere se le nostre intenzioni saranno state debitamente interpretate?

Certo il Parlamento non dovrebbe assumere la responsabilità di organizzare esso di propria iniziativa un servizio delicatissimo, il quale, oltre agli interessi di tanti cittadini riguarda la nostra reputazione innanzi al mondo civile. Ma che si combatta un semplice invito al Governo perchè esso provveda a predisporre convenientemente questa organizzazione, sottomettendola poi al giudizio del Parlamento, ciò assolutamente non s'intende.

Perciò, ripeto, mi sembra soverchia e non giustificata la opposizione che all'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale ha mossa l'onor. Cavallini.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Ringrazio il mio amico Guerrieri-Gonzaga per le sue osservazioni, perchè egli mi dà il mezzo di rispondere ora ad un'ommissione che ho fatta, pronunciando le poche parole, che aveva innanzi pronunciato.

L'ordine del giorno vorrebbe in sostanza, che si eseguisse, per mezzo di una nuova legge, quello che ora noi facciamo.

Ma la legge attuale è perfetta, o non lo è. Se non lo è, correggetela qui, e non con una nuova legge; e se questa non vi piace, respingetela con una palla nera nell'urna.

Ma sarebbe nuovo, che la nuova legge che ora approvate, e che quindi ritenete buona, si avesse poi ad eseguire col mezzo ancora di altra legge a venire.

Ripeto, che l'esecuzione della legge spetta soltanto al potere esecutivo.

Ne è esatto il dire, che manchino gli organismi per eseguire bene la legge, perchè essi vi sono. Al Ministero della pubblica istruzione sta una Direzione generale, appunto per le arti belle, alla cui testa è l'uomo più competente, il nostro collega che è qui presente, l'illustre

senatore Fiorelli, ed egli vi è garanzia più che sufficiente, a soddisfare ai vostri nobili desiderî.

Del resto, siccome e questa legge e la nuova che vorreste ancora, dovrà sempre essere eseguita dal signor ministro, tanto varrà una nuova legge, quanto un regolamento.

Non è nè la nuova legge che vorreste, nè il regolamento che vi darà i risultati, che a ragione vorreste, ma la scelta soltanto delle persone che saranno incaricate di eseguirli. La legge è buona, ma chi pone mano ad essa? Tocca al signor ministro a fare il dovere suo.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Io lascio, e non potrei fare altrimenti, intera libertà al Senato di decidere sull'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale; ma io prego il Senato di ricordare le osservazioni che dovetti fare il dì che l'onor. Massarani parlò.

Quelle osservazioni le ripresento ora. L'organizzare un servizio per l'esecuzione di questa legge non pare agli onorevoli senatori, od almeno ai proponenti l'ordine del giorno, che debba accrescere di molto la spesa. Invece la cosa non sarà così; imperocchè, altro sia il ricorrere a tutti i volenterosi, ed altro aver determinata per legge una carriera e un posto.

Lo statuire che la legge tuteli è necessario, diceva l'on. Vitelleschi, perchè non sappiamo di che gusto possano essere i ministri, i segretari generali che si succedono. Ma noi ignoriamo anche di che gusto saranno gli eletti, perchè in qualunque schiera di artisti, in qualunque schiera di scienziati si possono trovare gli eccellenti e i mediocri.

Dunque la guarentigia non la dà la legge, nè sono le leggi che debbono dare gli uomini. Sono invece, come mi pare fu detto, gli uomini stessi che guarentiscono. Quindi la legge non varrebbe di per sè al fine che si vuol conseguire. Chè se essa dovrà solo indicare quali organi debbono costituirsi per adempiere a certe funzioni; io posso ripetere ciò che ho detto già: Domandate che tutto questo ordinamento si unisca al bilancio, che questi regolamenti sieno presentati, e io non ho nessuna difficoltà di sottoporli al Parlamento. Se domandate una legge, io non intendo di resistere all'invito, ma fo avvertire che gli inconvenienti segnalati

sono veri e reali. Sarà un nuovo personale, e sarà possibile pure che sorgano con esso necessità tali per cui i vantaggi sperati dalla legge vengano diminuiti.

Io pregherei piuttosto l'Ufficio centrale ad accontentarsi di chiedere al Governo che l'ordinamento che esso darà sia unito al bilancio, o in altro modo presentato.

Io credo che, legge o no, una legge può essere corretta, come il regolamento può essere criticato; e quelle istituzioni che esistono per regolamento se non soddisfano possono essere distrutte da un voto della Camera o del Senato.

Pregherei dunque l'Ufficio centrale a volere abbandonare l'obbligo della legge. Ad ogni modo io mi rimetto al Senato.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Io combatto prima di tutto l'obiezione fatta dall'onorevole ministro e dal senatore Cavallini che l'organismo da noi desiderato debba costar danaro.

Io sono d'avviso contrario.

Io non voglio dire che quando l'Italia avrà mezzi sufficienti non farà bene a spendere in questo servizio qualche cosa più di quello che ora non spenda, seguendo l'esempio della Francia e di altri paesi i quali hanno vaste organizzazioni e spendono molto. Ma preoccupandomi dello stato attuale delle cose io, nel domandare questa organizzazione, prescindendo dal concetto d'aumentare impiegati pagati, che sono proprio quelli di cui non rimpiango che sia troppo ristretto il numero. Dappoichè eccettuate poche persone, eccettuati i direttori i quali, naturalmente, prestando l'opera loro, dovrebbero essere largamente pagati, per tutto il resto estendere il personale pagato non serve a nulla. Potete averne degli eserciti senza migliorare perciò il servizio. Invece voi dovete avere pochi individui competenti e tali che possiate consultarli al momento opportuno; questi individui raramente sono persone venali.

Quando si parla di organismo, non si deve unicamente intendere impieghi e impiegati. Ci sono degli organismi che non richiedono affatto impiegati pagati dallo Stato.

Io non voglio risolvere questa questione; solo dico che noi possiamo benissimo stabilire che certi giudizi debbano essere dati da competenti

persone scelte con certe determinate condizioni.

× Di Commissioni speciali ne abbiamo moltissime in Italia e non si pagano....

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Hanno i viaggi pagati e le medaglie di presenza. ×

Senatore VITELLESCHI, *relatore*.... Lo stato di fatto è questo, ma il ministro può a sua voglia adunare o non le Commissioni, cambiarle, ecc.

Dunque se non avete una base, un sistema che si imponga a tutti i ministri, voi lasciate questa questione al libero capriccio di un ministro, e ne avverrà questo:

Che quando salirà al potere un ministro, il quale non abbia nè gusto, nè tatto artistico, trascurerà tutto questo organismo, o non curerà le Commissioni, o ne sceglierà i componenti ad arbitrio, con criteri cervellotici, e Dio solo sa come andranno le cose.

Ora, è comprensibile che il Parlamento, il quale ha imposto tanti oneri alla proprietà privata e collettiva, cerchi di dare anche delle garanzie agli interessati sopra i giudizi, e sopra tutte le operazioni che debbono essere fatte in forza di questa legge creando dei corpi costituiti in un modo determinato.

Ma, del resto, che cosa dice il progetto ministeriale in tutta questa legge?

Non fa altro che parlare continuamente di autorità competenti.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Ci sono e sono pagate. Del resto, questa è questione di regolamento.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*... La legge non fa che parlare di autorità competenti.

Ora, noi vorremmo sapere in quale modo saranno disposte e scelte queste autorità competenti.

E noi crediamo che, volendo dare una garanzia a coloro ai quali noi abbiamo imposto tutti questi obblighi, sia nostro dovere di farlo.

Noi non vogliamo che tutta questa materia rimanga a disposizione di un ministro, il quale possa eventualmente servirsi di impiegati che si intendono di arte come io m'intendo di san-scrito.

Io mi sono trovato parecchie volte a trattare con qualcuno di quelli che sa d'arte, come sa di arabo.

Noi quindi desideriamo che questo inconve-

niente sia eliminato, stabilendo un criterio per cui si sappia come queste autorità competenti saranno costituite.

Concludo che il Ministero per questo aiuto non può esserne che giovato, come si giova del Consiglio dell'istruzione pubblica, e del Consiglio di agricoltura, e di altri Consigli. Noi crediamo che sia cosa ottima dare questa garanzia al paese. Il Senato giudicherà.

PRESIDENTE. Niun altro domandando di parlare, rileggo l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale per porlo ai voti:

« Il Senato invita il Governo a volere proporre per legge un organamento completo della direzione di belle arti e antichità, per provvedere all'esecuzione di questa legge ».

Senatore GUARNERI. Domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUARNERI. Voterò contro, ma siccome presumo che qualcuno possa votare a favore, vorrei tolto l'equivoco, che certamente non era nell'animo di chi proponeva l'ordine del giorno, che l'attuazione di questa legge possa dipendere dall'organamento, di cui è parola nell'ordine del giorno stesso.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Non è certo questa la nostra intenzione.

Senatore GUARNERI. Sta bene.

PRESIDENTE. A togliere ogni dubbio, rileggo l'ordine del giorno:

(V. *sopra*).

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende approvarlo sorga.

(Non è approvato).

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *re'atore*. Pregherei il Senato a voler accordare all'Ufficio centrale in unione alla Presidenza la facoltà di coordinare l'intero progetto di legge, togliendo quelle mende di forma che potrebbero essere sfuggite durante il corso di questa lunga discussione.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Ed io aggiungo la preghiera di non procedere alla votazione a scrutinio segreto del progetto ora discusso, che dopo domani, perchè l'Ufficio centrale abbia davanti a sè tempo sufficiente al lavoro di coordinamento che, affrettato, potrebbe riuscire imperfetto.

PRESIDENTE. La proposta del senatore Vitelleschi non occorre metterla ai voti, essendo ciò già contemplato dal regolamento.

Leggo intanto l'ordine del giorno per domani alle ore due e mezza:

I. Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato;

Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno;

Modificazioni al testo unico della legge approvata con decreto reale 13 maggio 1883, intese ad impedire la diffusione della fillossera;

Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma.

La seduta è levata (ore 6 e  $\frac{1}{2}$ ).